SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° ottobre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2010, n. **161**.

Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 2, 49 e 52, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008;

Vista la delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;

Tenuto conto della mancata espressione dei pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Disposizioni di principio e attuazione

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea;

b) «sentenza di condanna»: una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicate, anche congiuntamente, una pena o una misura di sicurezza nei confronti di una persona fisica;

c) «persona condannata»: la persona fisica nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna;

d) «trasmissione all'estero»: la procedura con cui una sentenza di condanna pronunciata in Italia è trasmessa a un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato;

e) «trasmissione dall'estero»: la procedura con cui è trasmessa in Italia, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione, una sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea;

f) «pena»: qualsiasi pena detentiva di durata limitata o illimitata irrogata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale;

g) «misura di sicurezza»: qualsiasi misura di sicurezza personale detentiva di durata limitata o illimitata applicata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale;

h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa la sentenza di condanna;

i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è trasmessa la sentenza di condanna ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione;

l) «riconoscimento»: il provvedimento pronunciato dall'autorità competente dello Stato di esecuzione con il quale si consente di eseguire nello stesso una sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

m) «autorità competente»: l'autorità indicata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro;

n) «certificato»: il certificato contenuto nell'allegato I alla decisione quadro.

Art. 3.
Autorità competenti

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 2 della decisione quadro, l'Italia designa come autorità competenti il Ministero della giustizia e le autorità giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al presente decreto.

2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e del certificato, nonché della corrispondenza ufficiale ad esse relativa. Il Ministero della giustizia cura altresì la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 20.

3. Nei limiti indicati dal presente decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana competente informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una sentenza di condanna.

Capo II

TRASMISSIONE ALL'ESTERO

Art. 4.

Competenza

1. La trasmissione all'estero è disposta, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5:

a) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione delle pene detentive;

b) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

2. Non si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IV del libro XI del codice di procedura penale.

Art. 5.

Condizioni di emissione

1. La trasmissione all'estero è disposta all'atto dell'emissione dell'ordine di esecuzione di cui agli articoli 656 o 659 del codice di procedura penale ovvero, quando l'ordine è già stato eseguito, in un qualsiasi momento successivo, non oltre la data in cui la residua pena o misura di sicurezza da scontare è inferiore a sei mesi.

2. L'autorità giudiziaria competente dispone la trasmissione se non ricorre una causa di sospensione dell'esecuzione e quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza all'estero ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata;

b) il reato per il quale è stata emessa la sentenza di condanna è punito con una pena della durata massima non inferiore a tre anni;

c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di esecuzione;

d) la persona condannata non è sottoposta ad altro procedimento penale o non sta scontando un'altra sentenza di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza, salvo diverso parere dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione.

3. La trasmissione all'estero è disposta:

a) verso lo Stato membro dell'Unione europea di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima vive, ovvero

b) verso lo Stato membro dell'Unione europea di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima sarà espulsa, una volta dispensata dall'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna, ovvero

c) verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha acconsentito alla trasmissione.

4. È sempre richiesto il consenso della persona condannata per la trasmissione verso uno degli Stati membri indicati al comma 3, lettera *c)*, salvo che si tratti dello Stato dove la persona condannata è fuggita o è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a seguito della sentenza di condanna. Il consenso alla trasmissione deve essere espresso dalla persona condannata personalmente e per iscritto.

Art. 6.

Procedimento

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 4 procede alla trasmissione all'estero di ufficio o su richiesta della persona condannata o dello Stato di esecuzione.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, se la persona condannata si trova nel territorio dello Stato l'autorità giudiziaria procede alla trasmissione all'estero solo dopo averla sentita.

3. Prima di procedere alla trasmissione all'estero, l'autorità giudiziaria consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di esecuzione al fine di:

a) verificare la condizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera *a)*;

b) comunicare il parere espresso, ai sensi del comma 2, dalla persona condannata;

c) acquisire il consenso dello Stato di esecuzione nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera *c)*;

d) conoscere le disposizioni applicabili nello Stato di esecuzione in materia di liberazione anticipata o condizionale.

4. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera *c)*, la trasmissione all'estero è disposta previa acquisizione del consenso dello Stato di esecuzione.

5. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4, la trasmissione all'estero è disposta previa acquisizione del consenso della persona condannata.

6. Il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero deve contenere l'indicazione dello Stato di esecuzione. Di esso è data in ogni caso comunicazione all'interessato, mediante notifica di un atto contenente i requisiti di cui all'allegato II della decisione quadro. Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, l'atto di cui al periodo precedente è trasmesso, anche tra-

mite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di esecuzione perché provveda alla notifica.

7. Il provvedimento è trasmesso, unitamente alla sentenza di condanna e al certificato debitamente compilato, al Ministero della giustizia che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato. Se la traduzione del certificato non è necessaria o se a questa provvede l'autorità giudiziaria, il provvedimento può essere trasmesso direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso è altresì trasmesso, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La sentenza e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta.

8. L'autorità giudiziaria sospende la trasmissione quando sopravviene una causa di sospensione dell'esecuzione e può revocare il provvedimento quando, prima dell'inizio dell'esecuzione all'estero, sia venuta meno una delle condizioni di cui all'articolo 5. Alla revoca segue il ritiro del certificato. Della sospensione e della revoca è data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia e all'autorità competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che le hanno determinate.

9. In caso di mancato riconoscimento della sentenza di condanna, il Ministero della giustizia ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di trasmissione all'estero.

Art. 7.

Trasferimento delle persone condannate

1. La persona condannata che si trova nel territorio dello Stato, anche se detenuta, è trasferita nello Stato di esecuzione entro trenta giorni dalla data in cui la decisione definitiva di detto Stato sul riconoscimento della sentenza di condanna è comunicata al Ministero della giustizia, che provvede a informarne l'autorità giudiziaria che ha disposto la trasmissione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno. Il Ministero della giustizia e l'autorità competente dello Stato di esecuzione possono concordare il trasferimento in un termine più breve.

2. Se il trasferimento nel termine di cui al comma 1 è reso impossibile da circostanze impreviste, il Ministero della giustizia ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno, concordando una nuova data per il trasferimento. In tale caso, il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

3. Salvo il caso di evasione della persona condannata, non si procede all'esecuzione in Italia dopo che questa ha avuto inizio nello Stato di esecuzione.

4. Se, successivamente al trasferimento, lo Stato di esecuzione chiede che la persona trasferita sia perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento diverso da quello per cui la stessa è stata trasferita, sulla richiesta provvede la corte di appello del distretto dell'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 4. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato di esecuzione contenga le informazioni di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69. Il consenso è dato quando il reato per il quale è richiesto permette il trasferimento ai sensi dell'articolo 10. La corte nega il consenso quando ricorre uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 13.

5. Se ai fini del trasferimento verso lo Stato di esecuzione è necessario che la persona condannata transiti sul territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 16 della decisione quadro, la richiesta di transito è formulata dal Ministero della giustizia.

Art. 8.

Arresto provvisorio

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 4, se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, può chiederne l'arresto provvisorio o l'adozione nei suoi confronti di ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare la permanenza nel territorio di quello Stato, in attesa del riconoscimento.

2. La richiesta di arresto è formulata mediante la compilazione del riquadro *e)* del certificato.

Capo III

TRASMISSIONE DALL'ESTERO

Art. 9.

Competenza

1. La trasmissione dall'estero non può essere autorizzata senza la decisione favorevole della corte di appello.

2. La competenza a decidere sul riconoscimento e sull'esecuzione appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è trasmesso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma.

4. Quando la richiesta di trasmissione dall'estero ha per oggetto una sentenza di condanna che deve essere eseguita in Italia nei riguardi di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

5. In caso di arresto della persona condannata ai sensi dell'articolo 15, la competenza appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

Art. 10.

Condizioni per il riconoscimento

1. La corte di appello riconosce la sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in Italia, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la persona condannata ha la cittadinanza italiana;

b) la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero deve essere espulsa verso l'Italia a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna;

c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di emissione;

d) la persona condannata ha prestato il proprio consenso alla trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 4;

e) il fatto è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'articolo 11;

f) la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate nello Stato di emissione sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento nei limiti stabiliti dal comma 5.

2. La corte di appello procede altresì al riconoscimento quando ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)* e il Ministro della giustizia ha dato il consenso all'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa nei confronti di una persona che non ha la cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

3. Se la corte di appello ritiene di poter procedere al riconoscimento parziale, ne informa immediatamente, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e concorda con questa le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale, purché tali condizioni non comportino un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo, il certificato si intende ritirato.

4. Il consenso della persona condannata non è richiesto se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, ovvero se la persona condannata è fuggita in Italia o vi è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a séguito della condanna e il Ministro della giustizia ha autorizzato l'esecuzione in Italia ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

5. Se la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate con la sentenza di condanna sono incompatibili con quelle previste in Italia per reati simili, la corte di appello procede al loro adattamento. La durata e la natura della pena o della misura di sicurezza adattate non possono essere inferiori alla pena o alla misura di sicurezza previste dalla legge italiana per reati simili, né più gravi di quelle applicate dallo Stato di emissione con la sentenza di condanna. La pena detentiva e la misura di sicurezza restrittiva della libertà personale non possono essere convertite in pena pecuniaria.

Art. 11.

Deroghe alla doppia punibilità

1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione è punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, e si riferisce a una delle fattispecie di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69. In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.

Art. 12.

Procedimento

1. Quando il Ministero della giustizia riceve da un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, una sentenza di condanna corredata dal certificato tradotto in lingua italiana, la trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9. La trasmissione della sentenza di condanna può essere richiesta allo Stato di emissione anche dal Ministro della giustizia, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10.

2. Se lo Stato di emissione ha chiesto, anche prima della trasmissione della sentenza di condanna e del certificato, che l'esecuzione in Italia abbia luogo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera *c)* della decisione quadro, nei confronti di una persona condannata che non ha la cittadinanza italiana, il consenso all'esecuzione è dato con decreto dal Ministro della giustizia.

3. In caso di incompletezza del certificato, di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza di condanna o comunque quando il suo contenuto sia insufficiente per decidere sull'esecuzione della pena o della misura, la corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, può formulare richiesta allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato o la traduzione in lingua italiana della sentenza di condanna, o di parti essenziali della stessa, fissando a tale scopo un termine congruo.

4. Se lo Stato di emissione ha chiesto l'arresto della persona condannata in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna, il Ministero della giustizia ne dà altresì comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno, anche ai fini di cui all'articolo 15, comma 1, trasmettendogli copia della documentazione disponibile.

5. La corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento, anche parziale, della richiesta, sentiti il procuratore generale, il difensore e la persona condannata, anche ai fini dell'acquisizione del consenso al trasferimento, ove non dato in precedenza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

6. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la corte di appello ha ricevuto la sentenza di condanna trasmessa ai sensi del

comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tale termine, il presidente della corte informa dei motivi il Ministero della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di trenta giorni.

7. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto a ottenere copia del provvedimento.

8. Quando la corte di appello pronuncia sentenza di riconoscimento la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.

9. Quando la decisione è contraria al riconoscimento, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

10. La sentenza della corte di appello è soggetta a ricorso per cassazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

11. La sentenza della corte di appello divenuta irrevocabile è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministero della giustizia, che provvede a informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno. Se il riconoscimento è negato perché la sentenza di condanna deve essere eseguita in un altro Stato membro, la medesima è trasmessa, anche tramite il Ministero della giustizia, allo Stato di esecuzione ritenuto competente.

Art. 13.

Motivi di rifiuto del riconoscimento

1. La corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna in uno dei seguenti casi:

a) se non sussiste una o più delle condizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, e 11;

b) se il certificato è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza di condanna e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 3;

c) se risulta che la persona condannata è stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;

d) se i fatti per i quali la trasmissione dall'estero è stata chiesta potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

e) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

e) se la pena è prescritta secondo la legge italiana;

f) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione della pena;

g) se la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per età secondo la legge italiana;

h) se alla data di ricezione della sentenza di condanna da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 12, la durata della pena ancora da scontare è inferiore a sei mesi;

i) se la sentenza di condanna è stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato indichi che la persona ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e ha volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione;

l) se lo Stato di emissione ha, prima della decisione sul riconoscimento, rifiutato la richiesta formulata dall'autorità giudiziaria italiana di sottoporre la medesima persona condannata a un procedimento penale o di privarla della libertà personale, per un reato commesso anteriormente alla trasmissione della sentenza di condanna e diverso da quello per cui la trasmissione è avvenuta;

m) la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà personale incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario dello Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5;

n) la sentenza di condanna si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *i)*, *m)* ed *n)*, la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla sentenza con cui è applicata una misura di sicurezza.

Art. 14.

Misure coercitive

1. Se l'autorità competente dello Stato di emissione ne ha fatto richiesta, la corte di appello, su domanda del procuratore generale, può disporre una misura personale coercitiva nei confronti della persona condannata che si trovi nel territorio dello Stato, allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna. La corte di appello decide con ordinanza motivata, a pena di nullità.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1, lett. *a)* e *c)*, e 280.

3. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative al riconoscimento.

4. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui al comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, della richiesta di trasmissione della

sentenza di condanna ai fini della sua esecuzione in Italia. Quando non ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 4, alla persona è altresì richiesto se acconsente all'esecuzione in Italia. Si applica la disposizione dell'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

5. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi i termini di cui all'articolo 12, comma 6, ovvero, in caso di ricorso per cassazione, ulteriori tre mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.

6. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.

7. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Se si tratta di straniero, la copia è trasmessa altresì alla competente autorità consolare.

8. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di riconoscimento entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito della documentazione di cui all'articolo 12, comma 1.

9. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona condannata e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza.

Art. 15.

Arresto

1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona condannata, allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio dello Stato e in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna, se l'autorità competente dello Stato di emissione ne ha fatto richiesta e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 10, lettere *a)*, *b)* ed *e)*.

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto pone al più presto, e comunque non oltre le ventiquattro ore, l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale, dandone contestualmente notizia al Ministero della giustizia. Si applica l'articolo 12 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro le quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 4.

4. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza, se ne ricorrono le condizioni, all'applicazione di una misura coercitiva ai sensi dell'articolo 14. Dei provvedimenti dati è informato immediatamente il Ministero della giustizia.

Art. 16.

Esecuzione conseguente al riconoscimento

1. Quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana. Si applicano altresì le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. La pena espiata nello Stato di emissione è computata ai fini dell'esecuzione.

2. All'esecuzione provvede d'ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.

3. Se la persona condannata non si trova nel territorio dello Stato, il Ministero della giustizia, anche tramite il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno, si accorda con l'autorità dello Stato di emissione per il trasferimento.

4. Prima del trasferimento, il Ministero della giustizia informa lo Stato di emissione che ne abbia fatto richiesta delle disposizioni applicabili alla persona condannata in materia di liberazione anticipata, liberazione condizionale e indulto.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche all'esecuzione della sentenza con cui è applicata una misura di sicurezza.

Art. 17.

Provvedimenti adottati dallo Stato di emissione

1. Quando lo Stato di emissione adotta una decisione per la quale la pena o la misura di sicurezza applicate cessano, immediatamente o entro un termine, di essere esecutive, l'autorità giudiziaria competente pone fine all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in Italia, non appena informata.

2. La revisione della sentenza di condanna trasmessa per l'esecuzione spetta esclusivamente all'autorità dello Stato di emissione.

Art. 18.

Principio di specialità

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della condanna non può essere sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale, per un reato commesso anteriormente al trasferimento, diverso da quello per cui la stessa è stata trasferita.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

a) la persona trasferita, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implicano la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

e) la persona ha acconsentito al trasferimento;

f) la persona, dopo essere stata trasferita, ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione;

g) fuori dei casi precedenti, lo Stato di emissione ha dato il suo consenso nelle forme di cui al comma 3.

3. Successivamente al trasferimento, l'autorità giudiziaria competente può richiedere allo Stato di emissione, tramite il Ministero della giustizia, di dare il consenso all'inizio di un procedimento penale nei confronti della persona trasferita, ovvero alla privazione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o di una misura cautelare, per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento, diverso da quello per cui la stessa è stata trasferita. La richiesta è corredata delle informazioni di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69.

Art. 19.

Transito

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona condannata, per la sua trasmissione a fini di esecuzione in un altro Stato membro, sono ricevute, corredate del certificato, dal Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia può richiedere allo Stato di emissione la traduzione in lingua italiana del certificato.

2. Salvo quanto previsto dal comma 4, il Ministero della giustizia informa immediatamente lo Stato di emissione se non è in grado di garantire che la persona condannata non sarà sottoposta a misure restrittive della libertà personale per reati commessi o condanne pronunciate prima della richiesta di transito, in relazione a fatti per i quali vi è la giurisdizione dello Stato.

3. Sulla richiesta di transito decide il Ministro della giustizia entro sette giorni dal ricevimento o dalla trasmissione del certificato tradotto.

4. La persona condannata può essere trattenuta in custodia dall'autorità di polizia per il tempo strettamente necessario al transito e, comunque, non oltre quarantotto ore dal momento del suo arrivo nel territorio dello Stato.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI DI TRASMISSIONE

Art. 20.

Informazioni

1. Il Ministero della giustizia informa l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:

a) della trasmissione della sentenza di condanna e del certificato all'autorità giudiziaria competente responsabile dell'esecuzione in conformità degli articoli 9 e 12;

b) dell'impossibilità di eseguire la pena o la misura di sicurezza in quanto la persona condannata, dopo la trasmissione della sentenza di condanna e del certificato, non può essere rintracciata nel territorio dello Stato;

c) della decisione definitiva di riconoscere la sentenza di condanna e di eseguire la pena o la misura di sicurezza, unitamente alla data della decisione;

d) dell'eventuale decisione di adattare la pena o la misura di sicurezza a norma dell'articolo 10, comma 5, corredata di una motivazione;

e) della trasmissione della sentenza di condanna a un altro Stato membro per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 12, comma 11;

f) dell'eventuale decisione di non riconoscere la sentenza di condanna ed eseguire la pena o la misura di sicurezza a norma dell'articolo 13, corredata di una motivazione;

g) delle decisioni adottate dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 14 e 15;

h) dell'eventuale decisione di non eseguire la pena o la misura di sicurezza, per i motivi di cui all'articolo 16, comma 1, corredata di una motivazione;

i) della richiesta dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 18, comma 3;

l) delle date di inizio e fine del periodo di liberazione anticipata o condizionale, se ciò è indicato nel certificato dallo Stato di emissione;

m) dell'evasione della persona condannata;

n) della scarcerazione per la completa esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

2. Il Ministero della giustizia cura altresì la corrispondenza relativa alle richieste e alle decisioni di cui agli articoli 7, commi 4 e 5, e 17.

Art. 21.

Spese

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per il trasferimento all'estero della persona condannata e per l'esecuzione della sentenza di condanna. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro verso il quale la persona condannata è trasferita o che ha chiesto la trasmissione della sentenza di condanna.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Obblighi internazionali

1. Il presente decreto non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano quando la persona condannata deve essere trasferita da o verso uno Stato terzo.

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 24.

Norme applicabili

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza nei casi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera *r)*, e 19, comma 1, lettera *c)*, della legge 22 aprile 2005, n. 69.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

3. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Art. 25.

Disposizioni transitorie

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano ai provvedimenti di trasmissione all'estero emessi a decorrere dal 5 dicembre 2011 e alle richieste di trasmissione dall'estero pervenute a decorrere dalla stessa data.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea che ne abbiano fatto espressa dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro, rispetto ai provvedimenti e alle richieste di trasmissione che si riferiscono a sentenze di condanna divenute definitive prima del 5 dicembre 2011. In tale caso, continuano ad applicarsi le norme anteriormente vigenti.

3. A decorrere dal 5 dicembre 2011 e salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni del presente decreto sostituiscono a ogni effetto le disposizioni adottate in esecuzione degli accordi internazionali conclusi dall'Italia con altri Stati membri dell'Unione europea, relativi al trasferimento delle persone condannate ai fini dell'esecuzione all'estero.

4. Per le sentenze di condanna emesse prima del termine di cinque anni dal 5 dicembre 2011, la trasmissione verso la Polonia è condizionata al consenso della persona condannata anche quando ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Gli articoli 2, 49 e 52, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitarie 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recitano:

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.».

«Art. 49 *(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

b) decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;

c) decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, del presente articolo sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri Ministri interessati.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di quaranta giorni.

5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del citato comma 1.

7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 52 *(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea).* — 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 49, comma 1, lettera *c)*, il Governo segue i princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 49, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre una o più disposizioni in base alle quali è consentito all'autorità giudiziaria italiana, anche su richiesta della persona condannata ovvero dello Stato di esecuzione, che abbia emesso una sentenza penale di condanna definitiva, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro e con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità, all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:

1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata;

2) che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;

3) che la persona condannata, debitamente informata in una lingua che essa comprende, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non è richiesto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;

4) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della medesima durata;

5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro;

b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti condizioni:

1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7 della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;

2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7 della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;

3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della decisione quadro;

c) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna definitiva trasmessa da un altro Stato membro ai sensi della lettera *b)*, individuando i motivi tra quelli indicati all'articolo 9 della decisione quadro e con le procedure ivi descritte, ferma la possibilità di dare riconoscimento ed esecuzione parziali alla sentenza trasmessa, nonché di acconsentire a una nuova trasmissione della sentenza, in caso di incompletezza del certificato o di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza, ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione quadro;

d) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di riconoscimento di cui alla lettera *b)*, con riferimento all'autorità giudiziaria competente, ai termini e alle forme da osservare, nel rispetto dei principi del giusto processo;

e) prevedere che, a meno che non esista un motivo di rinvio a norma dell'articolo 11 o dell'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena sia comunque presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato;

f) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di cui alla lettera *b)*, su richiesta dello Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana possa adottare nei confronti della persona condannata che si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari provvisorie, anche a seguito dell'arresto di cui alla lettera *i)*, allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;

g) prevedere, in relazione alle misure cautelari provvisorie di cui alla lettera *f)*:

1) che esse possano essere adottate alle condizioni previste dalla legislazione italiana vigente per l'applicazione delle misure cautelari e che la loro durata non possa superare i limiti previsti dalla medesima legislazione;

2) che il periodo di detenzione per tale motivo non possa determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione;

3) che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento della sentenza trasmessa dallo Stato di emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla loro esecuzione, salva la possibilità di prorogare il termine di trenta giorni in caso di forza maggiore;

h) prevedere che la polizia giudiziaria possa procedere all'arresto provvisorio della persona condannata per la quale vi sia una richiesta di riconoscimento ai sensi della lettera *b)*, allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;

i) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la persona arrestata sia messa immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che questa proceda al giudizio di convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto e che, in caso di mancata convalida, la persona arrestata sia immediatamente posta in libertà;

l) introdurre una o più disposizioni relative al trasferimento e alla presa in consegna della persona condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)*;

m) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di esecuzione della pena a seguito del riconoscimento di cui alla lettera *b)*, anche con riferimento all'ipotesi di mancata o parziale esecuzione e ai benefici di cui la persona condannata può godere in base alla legislazione italiana, nel rispetto degli obblighi di consultazione e informazione di cui agli articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro;

n) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per la concessione della liberazione anticipata o condizionale, dell'amnistia, della grazia o della revisione della sentenza, ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione quadro;

o) introdurre una o più disposizioni relative all'applicazione del principio di specialità, in base alle quali la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della pena non può essere perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla lettera *b)*, diverso da quello per cui ha avuto luogo il trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste dall'articolo 18, paragrafo 2, della decisione quadro;

p) introdurre una o più disposizioni relative al transito sul territorio italiano della persona condannata in uno Stato membro, in vista dell'esecuzione della pena in un altro Stato membro, nel rispetto dei criteri di rapidità, sicurezza e tracciabilità del transito, con facoltà di trattenere in custodia la persona condannata per il tempo strettamente necessario al transito medesimo e nel rispetto di quanto previsto alle lettere *g)*, *h)*, *i)* ed *l)*;

q) introdurre una o più disposizioni relative al tipo e alle modalità di trasmissione delle informazioni che devono essere fornite dall'autorità giudiziaria italiana nel procedimento di trasferimento attivo e passivo.

2. I compiti e le attività previsti dalla decisione quadro di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con autorità straniere sono svolti da organi di autorità amministrative e giudiziarie esistenti, nei limiti delle risorse di cui le stesse già dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».

— La decisione quadro 2008/909/GAI è pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2008, n. L 327.

Note all'art. 1:

— Per la decisione quadro 2008/909/GAI, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per la decisione quadro 2008/909/GAI, si veda nelle note alle premesse.

— L'allegato I della decisione quadro 2008/909/GAI, è stato modificato dall'art. 5, paragrafo 1, punto 2) della decisione 26 febbraio 2009, n. 2009/299/CEE.

Note all'art. 4:

— L'articolo 665 del codice di procedura penale, così recita:

«Art. 665 *(Giudice competente)*. — 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.

2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.

3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari o giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.».

— Il capo II del titolo IV del libro XI del codice di procedura penale, così recita:

«Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane».

Note all'art. 5:

— Gli articoli 656 e 659 del codice di procedura penale, così recitano:

«Art. 656 *(Esecuzione delle pene detentive).* — 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-*bis*, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.

8-*bis*. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-*bis*, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-*bis* del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-*bis*), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.».

«Art. 659 *(Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza).* — 1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza [c.p.p. 677] deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato.».

Note all'art. 7:

— L'articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI de Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2005, n. 98, così recita:

«3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18.».

Note all'art. 11:

— L'articolo 8, comma 1, della citata legge 22 aprile 2005, n. 69, così recita:

«Art. 8 *(Consegna obbligatoria).* — 1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;

l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;

m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;

q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;

t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;

u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;

v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;

aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;

bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;

cc) falsificare mezzi di pagamento;

dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;

ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;

gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;

ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;

mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.».

Note all'art. 12:

— L'articolo 702 del codice di procedura penale, così recita:

«Art. 702 *(Intervento dello Stato richiedente).* — 1. A condizione di reciprocità, lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.

— L'articolo 22 della citata legge 22 aprile 2005, n. 69, così recita:

«Art. 22 *(Ricorso per cassazione).* — 1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.

4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.».

Note all'art. 13:

— L'articolo 434 del codice di procedura penale, così recita:

«Art. 434 *(Casi di revoca)*. — 1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.».

Note all'art. 14:

— Il titolo I del libro IV, e gli articoli 273, 274, comma 1, lett. *a)* e *c)*, 280, e 717, comma 2, del codice di procedura penale, recano, rispettivamente:

«Misure cautelari personali»

«Art. 273 *(Condizioni generali di applicabilità delle misure)*. — 1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

1-*bis*. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.

2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.».

«Art. 274 *(Esigenze cautelari)*. — 1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

b) (*omissis*);

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.».

«Art. 280 *(Condizioni di applicabilità delle misure coercitive)*. — 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.».

«Art. 717 *(Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva)*. — 1. (*Omissis*).

2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.».

Note all'art. 15:

— L'articolo 12 della citata legge 22 aprile 2005, n. 69, così recita:

«Art 12 *(Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria)*. — 1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.».

Note all'art. 18:

— Per l'articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69, si veda nelle note all'articolo 7.

Note all'art. 24:

— L'articolo 18, comma 1, lettera *r)*, e 19, comma 1, lettera *c)*, della legge 22 aprile 2005, n. 69, citata nelle note dell'articolo 7, così recitano:

«Art. 18 *(Rifiuto della consegna)*. — 1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) - q) (*omissis*).

r) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.».

«Art. 19 *(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione)*. — 1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) - b) (*omissis*);

c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.».

— La legge 7 ottobre 1969, n. 742, reca:

«Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 1969, n. 281.

Note all'art. 25:

— Per la decisione quadro 2008/909/GAI, si veda nelle note alle premesse.

10G0185

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 2010.

Nomina di otto esperti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera *a)* e 3, comma 1, della richiamata legge n. 936, alla nomina degli otto esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di esperti, per il quinquennio decorrente dalla data del presente decreto, i signori:

prof. Manin Carabba;

prof.ssa Alessandra Del Boca;

on. Giorgio Macciotta;

prof.ssa Paola Manacorda;

prof. Fabrizio Onida;

dott. Edoardo Patriarca;

prof. Giuseppe Pennisi;

prof.ssa Maria Teresa Salvemini.

Il presente decreto sarà trasmesso al Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Registro n. 9, foglio n. 201

10A11741

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2010.

Conferma del prof. Antonio Marzano a Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla conferma del presidente del CNEL, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 936 del 1986;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Antonio Marzano è confermato Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il quinquennio 2010-2015, decorrente dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Registro n. 13, foglio n. 43

10A11739

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2010.

Nomina di quattro esperti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina dei quattro esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, ai sensi degli articoli 2 e 3 della richiamata legge n. 936 del 1986;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di esperti, per il quinquennio 2010-2015, decorrente dalla data del presente decreto, i signori:

on. Paolo Uggè;

dott. Danilo Broggi;

prof. Geminello Alvi;

sig. Francesco Cavallaro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Registro n. 13, foglio n. 45

10A11740

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2010.

Nomina di novantasette rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del predetto consiglio, ai sensi degli articoli 2, 4 e 7 della citata legge n. 936 del 1986;

Considerato che, per l'avvenuta fusione dell'IRI con la Fintecna, non si procede alla nomina del rappresentante dell'IRI di cui all'art. 2, comma 4, lettera *e)*;

Considerato che, per l'avvenuta soppressione dell'EFIM, non si procede alla nomina del rappresentante dell'EFIM, di cui all'art. 2, comma 4, lettera *g)*;

Viste le designazioni pervenute dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali nonché dalle associazioni delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ai fini della nomina dei quarantaquattro rappresentanti di lavoratori dipendenti, diciotto di lavoratori autonomi e trentacinque rappresentanti delle imprese;

Viste le designazioni dei rappresentanti dei liberi professionisti, pervenute con nota P/2659 in data 12 maggio 2010 del Ministero della giustizia, a seguito della nota ministeriale del 12 marzo 2010, con la quale erano stati individuati e comunicati gli ordini professionali;

Visti i propri decreti in data 28 luglio 2010, con i quali sono stati decisi i ricorsi presentati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali nonché dalle associazioni delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico, privato e imprenditoriale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

Vista la designazione pervenuta con nota prot. n. 12946 in data 4 giugno 2010 dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito al rappresentante dell'ENI S.p.A.;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i seguenti novantasette rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato:

Lavoratori dipendenti:

Settore agricoltura e pesca - Guglielmo Epifani, Raffaele Bonanni;

Settore industria - Aldo Amoretti, Massimo Bordini, Giovanni Cazzato, Raffaele Minelli, Albino Gorini, Gianfranco Lagostena, Cesare Regenzi, Pierangelo Raineri, Giovanni Centrella, Serafino Cabras, Amedeo Croce, Silvano Miniati;

Settore commercio - Aitanga Giraldi, Marcello Tocco, Paolo Tesi, Antonino Scalfaro, Carlo Fabio Canapa;

Settore artigianato - Anna Corossacz, Claudio Falasca, Giuseppe Gallo, Raffaele Vanni;

Settore trasporto - Maria Luigia Maulucci, Claudio Claudiani, Luigi Angeletti;

Settore credito e assicurazioni - Francesco Piu, Enrico Gavarini;

Settore pubblica amministrazione - Giuseppe Casadio, Beniamino Lapadula, Francesca Santoro, Giuseppe Acocella, Giorgio Alessandrini, Salvatore Bosco, Giampiero Bonifazi, Marco Paolo Nigi, Fedele Ricciato, Pierpaolo Leonardi, Fulvio Ferrazzano;

Settore dirigenti e quadri - Michele Gentile, Ermenegildo Bonfanti, Antonio Zucaro, Stefano Biasioli, Corrado Rossitto;

Lavoratori autonomi:

Settore coltivatori diretti - Giuseppino Santoianni, Giuseppe Politi, Sergio Marini, Franco Pasquali, Vincenzo Gesmundo;

Settore artigiani - Natalino Giorgio Guerrini, Dario Visconti, Filippo Minotti, Benito Santalco, Marco Enrico Accornero;

Settore cooperative - Giuseppe Di Giugno, Francesco D'Ulizia, Luigi Marino, Giorgio Bertinelli;

Liberi professionisti:

Roberto Orlandi, Francesco Distefano, Armando Zingales, Roberto Brandi;

Rappresentanti imprese:

Settore agricoltura e pesca - Federico Vecchioni, Enzo Pierangioli, Luigi Giannini, Giannalberto Luzi, Romano Magrini;

Settore industria - Emma Marcegaglia, Marco Bassilichi, Giampaolo Galli, Pasquale Carrano, Antonio Maria Colombo, Roberto De Martin, Daniel Kraus, Filippo Monge, Delio Napoleone, Domenico Noviello, Paolo Rebaudengo, Alessandro Brignone, Cesare Fumagalli, Giovanni Montali;

Settore commercio - Carlo Sangalli, Costante Persiani, Marco Giuseppe Venturi, Gaetano Stella;

Settore turismo - Costanzo Jannotti Pecci, Barnabò Bocca, Massimo Vivoli;

Settore servizi - Luciano Gaiotti, Pierpaolo Masciocchi, Fabio Cerchiai, Alberto Tripi, Giuseppe Perasso, Ferdinando Albini, Giancarlo Cremonesi, Antonio Patuelli;

ENI - Paolo Scaroni.

I suddetti componenti durano in carica per il quinquennio 2010-2015 a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Registro n. 13, foglio n. 44

10A11742

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2010.

Nomina di dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante disciplina delle associazioni di promozione sociale e, in particolare, gli articoli 11, 12 e 17;

Viste le designazioni effettuate dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e dall'Osservatorio nazionale per il volontariato e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota prot. 863/G/86/201-5/1/1 in data 26 novembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 22 luglio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per il quinquennio 2010-2015, i seguenti dieci rappresentanti delle Associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, designati dai rispettivi osservatori nazionali:

osservatorio nazionale dell'associazionismo:

Paolo Beni;

Alessandro Bolis;

Antonio Di Matteo;

Maurizio Drezzadore;

Gian Paolo Gualaccini;

osservatorio nazionale per il volontariato:

Emanuele Alecci;

Gabriele Brunini;

Fausto Casini;

Giorgio Groppo;

Carlo Laghi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Registro n. 13, foglio n. 46

10A11743

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 2010.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare i commi 2 e 4 che prevedono i criteri e le modalità di determinazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2009 «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2009 «Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 74, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 3, commi 1 e 2, che prevede ulteriori interventi sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riduzione della spesa;

Considerato che con delibera del presidente della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è stata definita, ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, la nuova organizzazione interna della Scuola stessa, la cui articolazione interna prevede ora, oltre al dirigente amministrativo di cui all'art. 8, del citato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, due uffici e otto servizi;

Considerato che, in attuazione delle norme sopra citate, tenuto conto anche della citata delibera del Presidente della SSPA, si rende necessario procedere alla soppressione di sette posti di funzione dirigenziale di prima fascia e quarantotto posti di funzione dirigenziale di seconda fascia;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri fissandole nella misura di ventuno posti di capo Dipartimento, ottantanove posti di prima fascia e duecentoquattordici posti di seconda fascia;

Ravvisata la necessità, in conformità all'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, di apportare al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, le modifiche necessarie a rendere corrispondente il numero dei posti di funzione di prima e di seconda fascia alla sopra citata riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali;

Sentite le strutture interessate ed il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo, sono uffici di diretta collaborazione del Presidente:*

a. l'ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare;

b. l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente;

c. l'ufficio del consigliere diplomatico;

d. l'ufficio del consigliere militare.»;

b) all'art. 2, il comma 4 è soppresso;

c) all'art. 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo. È stabilito in quattordici ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in diciassette ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla Presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal Presidente, per funzioni di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi previsti dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ove, per fa fronte a specifiche esigenze si renda necessario assegnare incarichi di consulenza, studio e ricerca a dirigenti di prima e seconda fascia oltre il limite rispettivamente indicato al periodo precedente, sarà reso indisponibile, al fine di garantire l'invarianza della spesa, un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.*»;

d) all'art. 9, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«*2. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di sei servizi.*»;

e) all'art. 10, il primo periodo del comma 2, è sostituito dal seguente:

«*2. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di dieci servizi.*»;

f) all'art. 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di otto servizi.*»;

g) all'art. 12, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e in non più di nove servizi.*»;

h) all'art. 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3. Il dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali si articola in non più di due uffici e non più di cinque servizi.*»;

i) all'art. 17, comma 1, dopo la lettera *q)* è aggiunta la seguente:

«r) *provvede alla pubblicazione su sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo nonché all'organizzazione, alla cura ed all'aggiornamento del sito assicurandone la consultazione gratuita ai cittadini ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;*»;

j) all'art. 17, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di nove servizi.*»;

k) all'art. 19, il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2. Il dipartimento si articola in non più di due uffici e in non più di quattro servizi.*»;

l) all'art. 20, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«*2. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di otto servizi.*»;

m) all'art. 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2. Il dipartimento si articola in non più di sette uffici e non più di ventitre servizi, ivi compreso l'Ispettorato per la funzione pubblica.*»;

n) all'art. 21, il comma 3 è soppresso;

o) all'art. 22, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4. Il dipartimento si articola in non più di quattro uffici e in non più di otto servizi.*»;

p) all'art. 24, comma 1, la lettera *a)* è soppressa;

q) all'art. 24, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6. L'ufficio si articola in non più di cinque servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonché di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo.*»;

r) all'art. 25, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«*3. Il dipartimento si articola in non più di cinque uffici e non più di tredici servizi.*»;

s) all'art. 29, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4. L'ufficio si articola in non più di cinque servizi, ivi compresa la segreteria tecnica, e si avvale di ulteriori dirigenti fino ad un massimo di tre.*»;

t) all'art. 33, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3. Il dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di quattro servizi.*»;

u) all'art. 35, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2. L'Ufficio si articola in non più di due uffici e in non più di nove servizi.*»;

v) all'art. 36, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2. Il dipartimento si articola in non più di due uffici ed in non più di otto servizi.*».

Art. 2.

Rideterminazione delle dotazioni organiche

1. Ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione a quanto disposto dal presente decreto, le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono rideterminate secondo quanto previsto dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Alla modifica dell'organizzazione interna delle strutture generali interessate dalla soppressione dei posti di funzione di cui all'art. 1 del presente decreto, si provvede con decreti da emanarsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni. Nelle strutture generali interessate, sino all'adozione di tali decreti, restano ferme le attuali organizzazioni interne con contestuale indisponibilità dei posti di funzione oggetto delle riduzioni di cui al presente decreto.

Art. 4.

Risparmi

1. Dall'attuazione del presente decreto derivano risparmi, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, non inferiori a 7 milioni di euro.

2. L'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a predisporre gli opportuni provvedimenti per l'accantonamento in bilancio delle predette somme.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2010

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 12, foglio n. 306

Allegato

Tabella A: organico dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri rideterminato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto

1- Capi dipartimento (ex art. 18, co. 3, legge 400/1988)	21
2 -Dirigenti di prima fascia - Consiglieri	89

Tabella B: organico dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri rideterminato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto

Dirigenti di seconda fascia - Referendari	214

10A11570

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 settembre 2010.

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-*bis*;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, "recante: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 27 febbraio 2010, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 102 del 2009», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 13 luglio 2010, n. 151;

Ritenuta la necessità di prorogare, al fine di consentire il completamento della fase di configurazione e consegna dei dispositivi di cui all'allegato IA del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, il termine di consegna dei dispositivi ai soggetti aventi titolo, alla data del 12 settembre, alla consegna degli stessi;

Considerato che l'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 prevede che, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei rifiuti nella fase di avvio e verifica della piena funzionalità del SISTRI, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto rimangono tenuti, per un mese successivo alla data di operatività del SISTRI, agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 al fine di assicurare che con l'avvio dell'operatività del SISTRI non vi sia alcuna soluzione di continuità nella tracciabilità dei rifiuti;

Considerata l'esigenza di assicurare, durante la verifica della piena funzionalità del SISTRI, gli obblighi di legge finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti attraverso gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, pertanto, le fattispecie sanzionabili restano esclusivamente quelle relative alla violazione dei medesimi articoli 190 e 193;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Proroga del termine per la distribuzione dei dispositivi

1. Ferma restando la data di operatività del SISTRI come individuata agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni:

a) il termine previsto nell'allegato IA, punto 5, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, recante «Procedura di ritiro», come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2010, per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box è prorogato al 30 novembre 2010;

b) il termine di un mese previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2010

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio Registro n. 9, foglio n. 302

10A11755

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 settembre 2010.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° marzo 2005/2012; 1° marzo 2007/2014; 1° settembre 2008/2015 e 1° marzo 2010/2017 relativamente alla semestralità con decorrenza 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2011.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 56325/394 del 25 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2005, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2005, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.528.372.000,00;

n. 40456/400 del 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2007, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.920.847.000,00;

n. 84245/405 del 25 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 2008 recante un' emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 2008 attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.055.855.000,00;

n. 15239/412 del 22 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2010, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2010 attualmente in circolazione per l'importo di euro 8.053.301.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per l'accertamento del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2011;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° settembre 2010, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° marzo 2011, è accertato nella misura dello:

0,65% per i CCT 1°.3.2005/2012 (codice titolo IT0003858856), cedola n. 12;

0,63% per i CCT 1°.3.2007/2014 (codice titolo IT0004224041), cedola n. 8;

0,63% per i CCT 1° 9.2008/2015 (codice titolo IT0004404965), cedola n. 5;

0,63% per i CCT 1° 3.2010/2017 (codice titolo IT0004584204), cedola n. 2.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2010

Il direttore: CANNATA

10A11747

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 6 settembre 2010.

Modifica del PDG 27 gennaio 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo, costituito nell'ambito della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Modena, denominato «Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato sulla *G.U.* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla *G.U.* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 27 gennaio 2010 d'iscrizione al n. 65 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Modena, con sede legale in Modena, via Ganaceto n. 134, C.F.e P.IVA 00675070361, denominato «servizio di conciliazione della Camera di commercio di Modena»;

Vista l'istanza 28 maggio 2010 prot m. dg DAG 7 giugno 2010 n. 80158.E con la quale il dott. Torreggiani Maurizio, nato a Modena il 4 marzo 1958, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Modena, ha chiesto l'inserimento di ulteriori tre nominativi nell'elenco dei conciliatori (n. 1 in via esclusiva e n. 2 in via non esclusiva);

Considerato:

che ai sensi dell'art. 1 lett. *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lett. *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

in via esclusiva:

dott. Mastrantonio Gregorio, nato a Roma il 4 febbraio 1963,

in via non esclusiva:

dott. Bozzoli Davide, nato a Mirandola (Modena) il 15 luglio 1978,

dott. Mantovani Mauro, nato a Mesola (Ferrara) il 18 ottobre 1957;

Dispone

la modifica del PDG 27 gennaio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Modena, con sede legale in Modena, via Ganaceto n. 134, C.F.e P.IVA 00675070361, denominato «servizio di conciliazione della Camera di commercio di Modena», limitatamente all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3 comma 4 lett. *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di ulteriori tre unità: (n. 1 in via esclusiva) dott. Mastrantonio Gregorio, nato a Roma il 4 febbraio 1963 (n. 2 in via non esclusiva) dott. Bozzoli Davide, nato a Mirandola (Modena) il 15 luglio 1978 e dott. Mantovani Mauro, nato a Mesola (Ferrara) il 18 ottobre 1957.

Resta ferma l'iscrizione al n. 65 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 6 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11615

PROVVEDIMENTO 6 settembre 2010.

Modifica dei PP.DG 3 giugno 2010 e 7 gennaio 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo, costituito nell'ambito della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Forlì - Cesena, denominato «Camera di conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato sulla *G.U.* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla *G.U.* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 3 giugno 2010 e 7 gennaio 2010 e d'iscrizione al n. 62 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Forlì-Cesena, denominato «Camera di conciliazione», con sede legale in Corso della Repubblica n. 5 -Forlì, C.F. 80000750408 e P.IVA 00606940401;

Vista l'istanza del 1° giugno 2010 prot. m dg DAG 7 giugno 2010 n. 80018.E con la quale il dott. Zambianchi Alberto, nato a Forlì il 18 agosto 1951, in qualità di presidente e legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Forlì-Cesena ha chiesto la cancellazione dall'elenco dei conciliatori in via non esclusiva dell'avv. Zizza Marianna, nata a Tricase (Lecce) il 9 agosto 1976;

Dispone

la modifica dei PP.DG 3 giugno 2010 e 7 gennaio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Forlì-Cesena, con sede legale in Corso della Repubblica n. 5 - Forlì, C.F. 80000750408 e P.IVA 00606940401, denominato «Camera di conciliazione», limitatamente all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3 comma 4 lett. *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ridotto di una unità: (con rapporto di lavoro in via non esclusiva) avv. Zizza Marianna, nata a Tricase (Lecce) il 9 agosto 1976.

Resta ferma l'iscrizione al n. 62 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 6 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11616

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 luglio 2010.

Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 di attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonale, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

Vista la decisione 2008/392/CE del 30 aprile 2008 recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda una pagina informativa su internet per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 di attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;

Visto il regolamento 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Acquisita l'intesa, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto promuove e regolamenta l'anagrafe nazionale delle aziende degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura, in seguito denominata anagrafe dell'acquacoltura.

2. Le principali finalità dell'anagrafe dell'acquacoltura sono:

a) tutela economico-sanitaria del patrimonio di acquacoltura;

b) supporto nella trasmissione di informazioni sullo stato sanitario delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura, anche in relazione alle movimentazioni;

c) fornire supporto nella trasmissione di informazioni a tutela del consumatore.

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.

2. Oltre alle citate definizioni, si applicano anche le seguenti:

a) anagrafe dell'acquacoltura sistema di identificazione e di registrazione delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura;

b) BDN: banca dati dell'anagrafe zootecnica nazionale gestita dal Centro servizi nazionale, di seguito denominato CSN, già istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, in cui viene attivata una sezione dedicata alla registrazione delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura;

c) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato e accettato e registrato nella BDN secondo quanto stabilito dal manuale operativo;

d) struttura accreditata struttura che, registrata secondo le modalità stabilite dal manuale operativo, dispone di accesso alla banca dati dell'anagrafe dell'acquacoltura per l'implementazione dei dati;

e) proprietario dell'impresa di acquacoltura: la persona fisica o giuridica che ha la proprietà degli animali e loro piena disponibilità.

Art. 3.

1. Nel sistema dell'anagrafe nazionale zootecnica è attivata la sezione dedicata all'acquacoltura esistente sul territorio nazionale, detta anagrafe dell'acquacoltura.

2. L'anagrafe dell'acquacoltura comprende i seguenti elementi:

a) registrazione delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura;

b) la sezione dell'anagrafe di acquacoltura attivata nella BDN;

c) il registro dell'allevamento e qualsiasi altra documentazione atta a registrare informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe dell'acquacoltura.

d) l'anagrafe dell'acquacoltura si basa:

a) sulle dichiarazioni del proprietario o della persona da lui delegata;

b) sull'assegnazione di un codice univoco identificativo ad ogni azienda di acquacoltura;

c) sulla registrazione dei dati nella BDN, da realizzarsi nei tempi e con le modalità stabilite dal allegato manuale operativo.

3. Sono responsabili del funzionamento del sistema, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:

a) il proprietario dell'impresa o la persona da lui delegata;

b) le associazioni di categoria e altre strutture o soggetti accreditati ad operare in BDN;

c) il CSN;

d) i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;

e) le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

f) il Ministero della salute;

g) titolare del trattamento dei dati, è il Ministero della salute tramite il Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Art. 4.

1. Le procedure operative di attuazione del presente decreto, sono definite nell'allegato manuale operativo, che fa parte integrante del presente decreto.

2. Sono definite tra l'altro:

a) la procedura di iscrizione nell'anagrafe di acquacoltura;

b) la comunicazione di variazione dei dati;

c) la comunicazione di cessazione di attività;

d) la procedura di accreditamento dell'associazione di categoria ed eventualmente di altri enti o soggetti;

e) le variazioni da apportarsi alla BDN per comunicazioni errate;

f) l'accessibilità ai dati secondo il diverso profilo di utenza;

g) la composizione e l'assegnazione di un codice univoco identificativo di ogni azienda.

Art. 5.

1. Il proprietario dell'impresa o la persona da esso delegata, fatto salvo ogni altro obbligo di legge:

a) segnala la propria attività al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e richiede l'attribuzione dei codice identificativo aziendale qualora ne sia sprovvisto entro 30 giorni dall'attivazione in BDN della sezione dell'anagrafe di acquacoltura;

b) comunica al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio ogni variazione relativa ai dati anagrafici riguardanti la propria impresa entro 7 giorni.

2. Nel caso di apertura di nuova impresa l'assegnazione del codice identificativo aziendale sarà effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.

Art. 6.

1. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:

a) attribuisce il codice identificativo all'azienda e la registra in BDN, unitamente alle informazioni sanitarie previste dal decreto legislativo n. 148 del 4 agosto 2008;

b) è connesso alla BDN secondo modalità definite dal manuale operativo;

c) può provvedere all'inserimento delle registrazioni e comunicazioni degli allevatori secondo le modalità previste dal manuale operativo;

d) effettua controlli per verificare l'applicazione del presente decreto e ne registra gli esiti in BDN;

e) utilizza i dati contenuti nella BDN per ogni attività finalizzata ai controlli sanitari.

Art. 7.

1. Le regioni e province autonome:

a) sono connesse alla BDN anche al fine di utilizzare i dati della stessa per la programmazione di competenza;

b) effettuano la vigilanza ed il controllo nell'ambito delle proprie competenze per garantire il rispetto dell'applicazione del presente decreto.

Art. 8.

1. Il Ministero della salute:

a) è connesso alla BDN anche al fine di utilizzare i dati della stessa per la programmazione di competenza;

b) utilizza le aggregazioni di dati su richiesta di istituzioni comunitarie o a scopi istituzionali;

c) effettua a vigilanza ed il controllo nell'ambito delle proprie competenze per garantire il rispetto dell'applicazione del presente decreto.

2. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per le specifiche competenze nel settore dell'acquacoltura, può accedere alle informazioni contenute nella BDN. I soggetti che operano nel settore dell'acquacoltura le cui attività rientrano nell'ambito delle competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che non dispongano dell'accesso per l'alimentazione della BDN, devono inoltrare richiesta al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al quale spetta verificarne l'ammissibilità.

Art. 9.

1. I dati relativi alle movimentazioni di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 4 agosto 2008 devono essere registrati obbligatoriamente in BDN a partire dal 31 dicembre 2012.

2. I dati relativi alle movimentazioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 148 del 4 agosto 2008 possono essere registrati anche in formato elettronico, ai fini della rintracciabilità, in BDN.

3. Sono registrate in BDN anche le movimentazioni relative alla semina in acque pubbliche.

Art. 10.

1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operatività delle disposizioni ivi contenute a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 323

SCHEMA

di

MANUALE OPERATIVO
per la gestione della
ANAGRAFE dell'ACQUACOLTURA

SOMMARIO

1 Obiettivo

In attuazione dell'articolo 4, comma 1 del presente Decreto, il manuale operativo è finalizzato alla definizione delle procedure che i responsabili del sistema di registrazione delle aziende, degli allevamenti e delle imprese che trattano animali d'acquacoltura ed i loro relativi prodotti sono tenuti ad applicare per l'efficace gestione dell'anagrafe dell'acquacoltura.

La banca dati dell'acquacoltura informatizzata è unica e rappresenta la fonte a cui dovrà fare riferimento chiunque vi abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il suo aggiornamento infatti assume una valenza prioritaria, sia in termini di qualità del dato, sia in termini di tempestività di segnalazione degli eventi.

Per raggiungere gli obiettivi di completezza, qualità ed efficienza previsti all'art 5 del Decreto legislativo. n. 148 del 4 agosto 2008 dovranno essere attivate procedure che ne assicurino l'aggiornamento.

Le elaborazioni centralizzate prenderanno in considerazione esclusivamente le informazioni che supereranno i controlli specificati nel seguito del documento, i dati errati non verranno conservati a livello centrale ma restituiti nello stesso formato all'utente che ha effettuato la transazione.

Le modalità di alimentazione della banca dati dell'acquacoltura informatizzata saranno basate su transazioni di dati singoli e multipli sempre in tempo reale e secondo specifiche tecniche emanate dal CSN, e pubblicate sul sito della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica..

Il CSN pubblica inoltre sullo stesso sito l'elenco dei codici di errore gestiti dall'applicativo web e dai servizi web esposti, il messaggio di errore allegato a ciascun codice, i controlli che hanno determinato la segnalazione e gli interventi necessari al superamento della anomalia; tale elenco verrà aggiornato contestualmente alla introduzione di nuove funzionalità ovvero all'aggiornamento di funzionalità esistenti.

Il CSN assicura infine, attraverso l'esposizione di appositi servizi web, la cooperazione applicativa con tutte le Regioni e le Province Autonome dotate di autonomo nodo applicativo, garantendo altresì l'interoperabilità con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

2 Misure di sicurezza utilizzate

I meccanismi adottati per affrontare l'aspetto della sicurezza per la gestione delle comunicazioni sono costituiti, oltre che dall'adozione del protocollo HTTPS, dall'utilizzo di transazioni informatiche che, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo del 23 gennaio 2002 n. 10 "Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche", sono autenticate mediante il certificato elettronico dell'operatore abilitato.
I responsabili del funzionamento del sistema (titolari dell'impresa di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione autorizzati, servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, associazioni di categoria, Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano)**,** di cui all'art. 3 comma 4 del presente decreto, che hanno titolo ad operare per l'alimentazione dell'anagrafe dell'acquacoltura sono tenuti ad utilizzare un certificato elettronico conforme alle specifiche della carta nazionale dei servizi cosi come definita dal decreto legislativo del 7.3.2005 n. 82.

Ad ognuno dei titolari della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) viene associato dal Centro Servizi Nazionale (CSN) il ruolo specifico che può essere svolto nel sistema, l'ambiente operativo presenterà esclusivamente le funzionalità abilitate secondo le figure definite al successivo capitolo 3

3 Procedura di accreditamento

I soggetti di cui sopra, autorizzati ad alimentare direttamente la BDN nella sezione dedicata all'acquacoltura, devono richiedere una CNS per l'utilizzo dei moduli software sviluppati dal CSN in ambiente Internet relativamente alle funzionalità di loro competenza.

Per tutti gli interessati vengono organizzati dal CSN appositi incontri di formazione.

4 Ottenimento del certificato elettronico di autenticazione da parte del CSN

Il CSN, avendo aderito al contratto quadro messo a disposizione dal Cnipa per l'emissione di Carte Nazionali dei Servizi è in grado di fornire direttamente la Carta Nazionale dei Servizi con il certificato digitale di autenticazione, a tutti i soggetti che intendono operare sull'anagrafe informatizzata dell'acquacoltura, ma che non risultano già in possesso di CNS.

Il responsabile dell'accertamento dell'identità personale richiede al futuro titolare del certificato elettronico un documento in corso di validità e il tesserino del codice fiscale, dopo aver verificata la validità dei documenti di cui sopra ed essersi accertato dell'identità personale del richiedente consegna all'utente il "contratto" redatto dall'Autorità di Certificazione comprensivo del modulo di registrazione, dell'informativa per il trattamento dei dati personali e delle Condizioni generali per la fornitura del servizio di certificazione.

Nel modulo di registrazione l'utente inserisce i propri dati identificativi ed il ruolo che assumerà nel sistema, appone quindi la propria firma in calce.

Il richiedente il certificato elettronico deve fornire almeno le seguenti informazioni:

1) nome, cognome, data di nascita ed indirizzo;
2) indirizzo di posta elettronica;
3) codice fiscale;
4) consenso al trattamento dei dati personali;
5) consenso alla piena osservanza delle condizioni generali per la fornitura del servizio di certificazione.
6) Dichiarazione che non sia in possesso o meno di una carta d'identità elettronica.
7) Dichiarazione che non sia già in possesso di una carta nazionale dei servizi.

Un operatore addetto all'espletamento dell'attività di registrazione provvede a:

- inserire i dati contenuti nel modulo di registrazione nella banca dati dell'Autorità di certificazione, associando all'utente il numero di licenza e il certificato elettronico, firmando digitalmente la web form compilata;
- personalizzare la stessa seguendo le istruzioni contenute nella Norma Operativa per la personalizzazione del certificato elettronico;

- predisporre una confezione contenente:
  a) il CD con il Manuale operativo e il software da installare sulla stazione di lavoro Client; tale software permette di generare la coppia di chiavi, di richiedere l'emissione di un certificato, di gestire un certificato e di realizzare un canale di comunicazione sicuro con il Certificatore;
  b) un dispositivo di autenticazione comprensivo di lettore e certificato elettronico;
  c) e un'altra confezione contenente una busta oscurata sulla quale è stampato il numero di licenza e che contiene al suo interno sia la password di accesso al servizio che una ristampa del numero di licenza;
- consegnare le confezioni al richiedente del certificato elettronico.

Il richiedente del certificato elettronico ricevuto il materiale:

- installa sull'elaboratore all'uso del quale è autorizzato il software ricevuto;
- collega il lettore del dispositivo elettronico alla porta seriale/USB dell'elaboratore;
- avvia la procedura informatica di richiesta del certificato inserendo la licenza e la password contenute nella busta oscurata; in questa fase viene generata sul dispositivo la coppia di chiavi asimmetriche e inviata elettronicamente all'Autorità di certificazione la chiave pubblica da certificare;
- avvia la procedura informatica di ritiro del certificato inserendo nuovamente la licenza e la password contenuta nella busta oscurata; in questa fase si scarica il certificato generato sui server dell'Autorità di certificazione.

In alternativa il richiedente, ricevuto il materiale, con l'assistenza del personale del CSN può avviare direttamente la procedura informatica di richiesta del certificato elettronico dei servizi nonché la procedura informatica di ritiro del certificato utilizzando la stazione di lavoro messa a disposizione dal CSN stesso presso la sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" di Teramo, naturalmente il richiedente del certificato elettronico di autenticazione dovrà successivamente provvedere ad installare il software ricevuto ed a collegare il lettore del certificato alla porta seriale del proprio elaboratore.

L'Autorità di certificazione:

- accerta l'autenticità della richiesta di un certificato da parte del richiedente, attraverso la password ed il numero di licenza che l'utente invia al momento della richiesta del certificato;
- verifica l'univocità della chiave pubblica di cui si richiede la certificazione rispetto all'intero novero delle chiavi pubbliche certificate dai certificatori iscritti nell'elenco CNIPA;
- verifica il possesso della chiave privata corrispondente alla chiave pubblica da certificare attraverso l'invio, da parte dell'utente, di una richiesta di autenticazione per un certificato; con richiesta di autenticazione di un certificato si intende una struttura dati standard contenete la chiave pubblica del titolare, firmata con la corrispondente chiave privata.

In seguito alle verifiche di cui sopra il certificato è generato in formato standard e pubblicato nel registro dei certificati, il momento della pubblicazione è attestato dalla generazione di una marca temporale, mentre al titolare è notificata l'emissione del certificato tramite un messaggio di posta elettronica.

La password di accesso fornita in fase di registrazione è il codice riservato del titolare che deve essere utilizzato dallo stesso per una eventuale richiesta di revoca o sospensione e di rinnovo del certificato.

Il CSN provvederà a conservare per almeno 10 anni la documentazione relativa alla richiesta di registrazione.

5 Ottenimento del certificato elettronico di autenticazione da struttura diversa dal CSN

I soggetti autorizzati ad operare sull'anagrafe dell'acquacoltura possono procurasi il certificato elettronico di autenticazione presso qualsivoglia operatore abilitato a distribuire la carta nazionale dei servizi (CNS).

Ottenuta la CNS il titolare della stessa deve compilare un apposito modulo software predisposto dal CSN in ambiente Internet in cui, riportati i propri dati identificativi, specifica il ruolo che intende assumere nel sistema.

Il richiedente deve fornire almeno le seguenti informazioni:

- nome e cognome
- data di nascita
- indirizzo per la ricezione di informazioni
- indirizzo di posta elettronica
- codice fiscale
- ruolo che si intende assumere (allevatore, servizio veterinario, associazione di categoria, ecc.)
    - eventuale servizio veterinario di appartenenza
    - eventuale organizzazione / associazione di categoria
- consenso al trattamento dei dati personali

il sistema predisposto dal CSN, verificate positivamente le informazioni immesse, provvederà a generare l'account e ad inviare al richiedente, per posta elettronica, la conferma dell'avvenuta abilitazione ad operare in BDN nella sezione dell'anagrafe dell'acquacoltura.

6 Funzioni consentite al possessore del certificato elettronico.

Ogni utente abilitato ad operare sul sistema si vede assegnare un ruolo specifico che gli consente di svolgere determinate funzioni di aggiornamento della BDN sezione acquacoltura informatizzata in modo autonomo.
Per l'alimentazione della BDN sezione acquacoltura il CSN metterà a disposizione un applicativo web in ambiente Internet e, contestualmente, esporrà i servizi web necessari per garantire una cooperazione applicativa con l'esistente Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), ovvero con altre Amministrazioni dotate di autonomo sistema informatico.

Al proprietario dell'impresa o agli operatori da esso delegati è consentito operare per:

- registrare le movimentazioni
- detenere direttamente in BDN il registro di carico e scarico

Al Servizio Veterinario dell'ASL è consentito operare per:

- registrare i codici aziendali assegnati alle strutture che, a qualsiasi titolo, detengono animali d'acquacoltura o trattano i relativi prodotti, completi degli estremi di georeferenziazione
- registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei proprietari delle strutture e dei responsabili degli animali d'acquacoltura,
- registrare le informazioni sanitarie previste del Decreto Legislativo n. 148 del 4 agosto 2008
- registrare i controlli di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) del presente decreto
- accreditare le strutture abilitate all'inserimento ed aggiornamento delle informazioni in BDN
- consultare le movimentazioni e ogni altra informazione utile .

Al Ministero della Salute è consentito operare per:

- registrare le zone e i compartimenti e gli estremi di georeferenziazione**;**
- consultare le informazioni presenti in BDN sia in forma aggregata che puntuale
- registrare i codici e le denominazioni da utilizzare nelle tabelle di decodifica

Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è consentito operare per :

- consultare le informazioni presenti in BDN sia in forma aggregata che puntuale.

Alle Regioni e Province Autonome è consentito operare per:

- provvedere allo scarico dalla BDN sezione acquacoltura dei dati di competenza.
- consultare le informazioni presenti in BDN

7 Fruibilità dei dati registrati in BDN

Possono accedere alle informazioni contenute nella sezione dell'acquacoltura della BDN tutti i soggetti che ne hanno interesse ai sensi della legge 241/90 nonché tutte le amministrazioni pubbliche nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche.

Il CSN metterà a disposizione l'applicativo informatizzato in ambiente Internet per l'interrogazione dei dati richiesti ed esporrà i relativi servizi web.

Per poter interrogare i dati registrati in BDN tutti gli altri soggetti devono richiedere al Ministero della Salute un'apposita autorizzazione motivando tale richiesta.
A conferma dell'autorizzazione ottenuta, che potrà essere anche a titolo oneroso, i soggetti richiedenti dovranno dotarsi di apposito certificato di autenticazione.

Si sottolinea che, in attuazione dell'art.2 della Decisione 2008/392 della Commissione Europea, alcune informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti devono essere messe a disposizione su Internet, in considerazione del rischio di propagazione delle malattie e pertanto verrà attivato un sistema che permetterà la lettura di quanto previsto dalla normativa europea.

8 Assistenza nell'alimentazione della BDN

Il CSN mette a disposizione l'opportuna assistenza per gli utenti, in particolare assicura un'adeguata attività di formazione e garantisce la disponibilità di un call center ed help desk dotato di numero verde.

9 Registrazione dell'impresa di acquacoltura

Si richiama la distinzione tra i diversi soggetti che operano nell'impresa, il proprietario dell'impresa ed il responsabile degli animali d'acquacoltura:

- Il proprietario dell'impresa è la persona fisica o giuridica che ha la proprietà degli animali e/o loro prodotti e la loro piena disponibilità;
- Il detentore è la persona fisica o giuridica, delegata dal proprietario, responsabile del rispetto nell'impresa di acquacoltura delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 148 del 4 agosto 2008 in quanto delegato dal proprietario della stessa.

Ogni proprietario di una impresa di acquacoltura, qualora ne sia sprovvisto, è tenuto, entro 30 giorni dall'attivazione in BDN della sezione dell'anagrafe di acquacoltura, utilizzando un apposito modello da predisporsi a cura del Ministero della salute, direttamente o tramite una delle Associazioni di categoria accreditate, a richiedere al Servizio Veterinario competente per territorio l'assegnazione di un codice identificativo aziendale.
In caso di nuova apertura il rilascio del codice identificativo aziendale sarà contestuale al rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 4 del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148.

Il proprietario dell'impresa che intenda delegare ad altro operatore il compito di notificare alla BDN gli eventi di interesse dall'anagrafe dell'acquacoltura, dovrà presentare al Servizio veterinario competente copia della delega assegnata con il visto, per accettazione, del delegato nonché conservare tale ricevuta con la data di inizio del rapporto di delega.

Il proprietario dell'impresa che intenda variare la scelta del proprio delegato dovrà prioritariamente darne formale disdetta al precedente e successivamente indicare il nuovo delegato.
Entrambi gli atti devono essere comunicati formalmente anche al Servizio veterinario competente.

L'assegnazione del codice aziendale rappresenta l'attività propedeutica ad ogni comunicazione di eventi legati all'anagrafe dell'acquacoltura.

Ciascuna sede produttiva in cui è strutturata l'impresa d'acquacoltura viene univocamente identificata dal prefisso IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da:

- Primi tre caratteri del codice ISTAT del comune in cui è ubicata la sede produttiva;
- sigla automobilistica della provincia (due caratteri);
- numero progressivo dell'azienda all'interno del comune di ubicazione della stessa (tre caratteri).

Qualora siano già stati attribuiti codici aziendali con struttura diversa da quella precedentemente descritta sarà consentito un periodo transitorio per l'adeguamento da concordarsi tra la Regione o Provincia Autonoma e il Ministero della Salute.
Se al proprietario dell'impresa è già stato assegnato un codice aziendale relativo ad allevamenti di altre specie detenute in strutture ubicate nella stessa unità epidemiologica, anche per l'attività di acquacoltura il Servizio veterinario competente attribuirà il medesimo codice, fatta salva comunque la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148

Il proprietario dell'impresa è tenuto a comunicare, entro sette giorni, al Servizio Veterinario competente, ogni variazione relativa ai dati anagrafici dell'impresa.

Ogni impresa di acquacoltura così identificata è tenuta a conservare un autonomo registro di carico e scarico sul quale vengono riportate tutte le movimentazioni .Tale registro può essere tenuto sia su supporto cartaceo che in formato elettronico, per quanto riguarda le informazioni anagrafiche e le movimentazioni, anche direttamente nella sezione della BDN dedicata all'acquacoltura

L'eventuale applicativo gestionale, utilizzato in azienda, che consente l'archiviazione elettronica del registro aziendale, deve consentirne la stampa ad ogni richiesta dell'Autorità Competente.

10 Segnalazione di apertura di nuova impresa di acquacoltura

Il proprietario dell'impresa, compila in ogni sua parte l'apposito modulo di registrazione aziendale e lo riconsegna al Servizio Veterinario di competenza per richiedere che gli venga assegnato il codice aziendale.

Il Servizio Veterinario, in aggiunta agli adempimenti connessi all'applicazione dell'art. 4 e art. 6 del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 , verifica la presenza e la correttezza di tutte le informazioni necessarie, in particolare degli identificativi fiscali del proprietario, e provvede a:

- registrare gli estremi anagrafici dell'azienda utilizzando la codifica ISTAT del Comune;
- registrare gli estremi anagrafici e codice fiscale della persona fisica o giuridica proprietario dell'impresa;
- registrare il gruppo specie e la specie allevata , secondo apposita codifica;
- assegnare il codice aziendale.

Assegnazione dei codici aziendali e registrazione della specie di animali d'acquacoltura allevati
Responsabile della comunicazione: proprietario dell'impresa.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario.

Registrazione codice aziendale

Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:

- il codice aziendale non deve già essere stato assegnato in precedenza;
- il codice del Comune in cui è ubicata l'azienda deve essere valido;
- il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si è identificata al sistema;
- i primi 5 caratteri del codice aziendale (codice Istat del Comune e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione;
- la data di assegnazione del codice aziendale deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDN;
- le coordinate geografiche dell'azienda devono essere presentate nel formato decimale ##.###### (la longitudine è riferita ad est di Greenwich) WGS84 ovvero nel formato Gauss-Boaga ovvero nel formato UTM;
- gli identificativi catastali della struttura se noti devono essere presentati nel formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno.
- il riferimento alla zona o compartimento di appartenenza, se indicato, deve essere presente nella specifica tabella di sistema.

Post condizioni:

- registrazione del nuovo codice aziendale in BDN;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

Registrazione della specie di animali d'acquacoltura allevata nell'impresa

Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:

- il codice aziendale deve già essere presente in BDN;
- Il Codice Fiscale del proprietario dell'impresa deve essere valido;
- La famiglia o gruppo specie di animali d'acquacoltura allevati o coltivati, in tutti gli stadi di vita, deve essere scelta tra:
    - Pesci
    - Crostacei
    - Molluschi
- gli estremi anagrafici dell'impresa devono, oltre alla denominazione, comprendere l'indicazione della via/piazza/strada,ecc., numero civico, CAP, località/ Comune e Provincia in cui ha sede l'unità produttiva;
- gli estremi anagrafici del proprietario dell'impresa – persona fisica o giuridica - devono, oltre al nome/cognome o ragione sociale, comprendere l'indicazione della via/piazza/strada/, numero civico, CAP, località , Comune e Provincia di residenza nonché quelli *della sede legale* ;
- gli estremi anagrafici del responsabile degli animali d'acquacoltura (detentore) – persona fisica o giuridica - devono, oltre al nome/cognome o ragione sociale, comprendere l'indicazione della via/piazza/strada/, numero civico, CAP, località , Comune e Provincia di residenza;
- i riferimenti al numero di telefono ed all'indirizzo di mail, se riportati, devono essere validi
    - le specie di animali d'acquacoltura allevati o coltivati nell'impresa devono trovare riscontro nelle specifiche tabelle di decodifica ed essere congruenti con la famiglia o gruppo specie di animali d'acquacoltura specifica dell'allevamento.
- la tipologia di allevamento, la tipologia produttiva e la tipologia delle acque utilizzate devono trovare riscontro nelle specifiche tabelle di decodifica

Post condizioni:

- registrazione del nuovo allevamento in BDN la cui identificazione univoca sarà ottenuta dall'insieme dei seguenti campi chiave:
    - codice azienda
    - codice fiscale del proprietario degli animali
    - codice della famiglia o gruppo specie di animali d'acquacoltura allevati
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

11 Comunicazione variazioni dati aziendali

Il proprietario di un'impresa in cui sono allevati o coltivati animali d'acquacoltura, in ogni stadio di vita, deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza per comunicare qualunque variazione intervenuta sui dati relativi all'azienda di cui ha ricevuto il codice aziendale entro sette giorni dall'accadimento dell'evento modificatore.

Il proprietario dell'impresa compila in ogni sua parte il modulo di variazione dati aziendali, utilizzando un apposito modello da predisporsi a cura del Ministero della salute, e lo consegna al Servizio Veterinario.

Il Servizio Veterinario, verificata la completezza e correttezza dei dati riportati nel modulo, dopo aver firmato e protocollato il modello di comunicazione variazione dati aziendali, consegna al proprietario dell'allevamento una copia dello stesso.

Il Servizio Veterinario ricevuto il modello di comunicazione variazione dati aziendali deve provvedere ad aggiornare le informazioni relative all'allevamento nella BDN entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi.

Aggiornamento dati aziendali

Responsabile della comunicazione: il proprietario dell'impresa.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario.

Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:

- il codice univoco dell'allevamento che si intende variare (codice azienda + codice fiscale del proprietario + gruppo specie allevata) deve essere presente in BDN;
- gli estremi anagrafici dell'azienda possono essere modificati rispettando gli stessi criteri di completezza e congruenza indicati nell'atto della prima registrazione;
- gli estremi anagrafici e Codice Fiscale del detentore responsabile – persona fisica o giuridica - possono essere modificati rispettando gli stessi criteri di completezza e congruenza indicati nell'atto della prima registrazione;
- le informazioni relative alle specie allevate, tipologia di allevamento, modalità produttiva, la tipologia delle acque impiegate se modificate devono trovare riscontro nelle tabelle di decodifica apposite
- le informazioni relative all'indirizzo della sede legale, al numero telefonico ed all'indirizzo di mail, se riportate, devono rispettare gli stessi criteri indicati in fase di inserimento dell'allevamento in BDN

Post condizioni:

- storicizzazione in BDN della situazione preesistente**;**
- aggiornamento dei dati aziendali presenti in BDN;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione;

11.1 Comunicazione cessazione attività di un'azienda

- Il proprietario dell'impresa entro sette giorni dall'evento deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza per comunicare la cessazione dell'attività di allevamento di animali d'acquacoltura;
- il proprietario dell'impresa compila l'apposito modulo di cessazione dell'attività in ogni sua parte indicando la data di cessazione dell'attività medesima e lo consegna al Servizio Veterinario;
- Il Servizio Veterinario verifica che siano presenti tutte le informazioni necessarie per identificare correttamente l'impresa che intende cessare l'attività, in particolare richiede che siano correttamente indicati il codice azienda, l'identificativo fiscali del titolare , il codice della specie di cui si intende cessare l'allevamento o la coltura;

- Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di comunicazione di cessazione, consegna al proprietario dell'impresa una copia dello stesso.
- Il Servizio Veterinario, ricevuto il modello di comunicazione di cessazione deve provvedere ad aggiornare, entro cinque giorni lavorativi, le informazioni relative alla chiusura dell'allevamento nella BDN;
- Il codice aziendale relativo ad azienda chiusa potrà essere riassegnato ad una nuova azienda non prima che siano trascorsi tre anni dall'avvenuta cancellazione dall'anagrafe.

Chiusura azienda
Responsabile della comunicazione: il proprietario dell'impresa..
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: Servizio Veterinario.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:

- il codice dell'azienda deve essere presente in BDN;
- la data di chiusura dell' azienda deve essere valida, non antecedente la data di apertura dell'azienda medesima e non posteriore alla data di registrazione in BDN;

Post condizioni:
- storicizzazione in BDN della situazione preesistente;
- aggiornamento dell'azienda in BDN;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

12 Registrazione stabilimenti di lavorazione autorizzati.

Considerato che il Ministero della Salute già detiene l'archivio degli stabilimenti registrati ai sensi del Reg. CE n. 853/2004, tali informazioni verranno recuperate in modo automatico attivando una modalità di cooperazione applicativa tra il sistema informativo in essere denominato SINTESI e la sezione della BDN adibita alla gestione dell'anagrafe dell'acquacoltura, fermo restando che i citati stabilimenti devono comunque essere in possesso anche dei requisiti di cui al Decreto legislativo 4 agosto 2008, n.148.

Registrazione degli stabilimenti

Condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:

- il codice dello stabilimento di lavorazione deve essere presente nel sistema SINTESI;
- il codice del Comune in cui è ubicato lo stabilimento deve essere valido;
- il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si è identificata al sistema;
- la data di apertura dello stabilimento di lavorazione deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione nel sistema informativo SINTESI;
- le coordinate geografiche dello stabilimento devono essere presentate nel formato decimale ##.###### (la longitudine è riferita ad est di Greenwich) WGS84 ovvero nel formato Gauss-Boaga ovvero nel formato UTM;

- gli estremi anagrafici del titolare dello stabilimento di lavorazione – persona fisica o giuridica - devono, oltre al nome/cognome o ragione sociale, comprendere l'indicazione della via/piazza/strada/, numero civico, CAP, località , Comune e Provincia di residenza nonché quelli della sede legale
- gli estremi anagrafici del responsabile dello stabilimento di lavorazione (detentore) – persona fisica o giuridica - devono, oltre al nome/cognome o ragione sociale, comprendere l'indicazione della via/piazza/strada/, numero civico, CAP, località , Comune e Provincia di residenza;

13 Registrazione zone.

Il Ministero della Salute registra nella sezione della BDN dedicata all'anagrafe dell'acquacoltura le aree geograficamente delimitate che hanno ottenuto il riconoscimento di indennità da malattie infettive dalla Commissione Europea assegnando loro il relativo codice.

Registrazione delle zone
Responsabile della comunicazione: il Ministero della Salute.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Ministero della Salute .

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:

- il codice attribuito alla zona deve essere univoco nel sistema;
- se presente una barriera occorre specificarne il tipo il cui valore deve essere rintracciato nella dedicata tabella di decodifica

Post condizioni:
- inserimento della zona in BDN;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

14 Registrazione qualifiche sanitarie
I Servizi Veterinari registrano in BDN la qualifica sanitaria (categoria) attribuita all'azienda.

Registrazione qualifica sanitaria
Responsabile della comunicazione: il Servizio veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio veterinario.
Nel caso di zona, la registrazione della relativa qualifica è effettuata dal Ministero della Salute sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Regioni o Province Autonome..

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:

- L'azienda o la zona a cui viene attribuita la qualifica sanitaria deve essere presente in BDN;
- La data di attribuzione della qualifica deve essere valida, non antecedente la data di assegnazione del codice aziendale all'impresa di acquacoltura e non posteriore alla data di notifica in BDN.
- La malattia controllata deve essere presente nella specifica tabella di decodifica e congruente con la specie allevata nell'impresa di acquacoltura
- La qualifica sanitaria attribuita o confermata deve essere presente nella corrispondente tabella di decodifica

Post condizioni:

- inserimento della qualifica sanitaria in BDN;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

15 Movimentazione degli animali

A partire dal 31 dicembre 2012 devono essere inseriti obbligatoriamente gli spostamenti di animali d'acquacoltura di specie sensibili alle malattie di cui all'allegato IV, parte II**,** in tutti gli stadi di vita allevati in un'azienda, in una zona o in una zona destinata alla molluschicoltura.
A partire dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere inseriti anche gli spostamenti di cui all'art.9 del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.

Gli animali d'acquacoltura, compresi uova e gameti, si spostano sul territorio nazionale accompagnati dal modello 4 modificato, di cui al Decreto ministeriale 16 maggio 2007, compilato secondo l'allegato III parte A del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148. Si ricorda che nel suddetto certificato la sezione D dev'essere compilata dal trasportatore.
Con la decadenza dell'Ordinanza ministeriale del 21 settembre 2005, la semina in acque pubbliche e l'approvvigionamento dei laghetti di pesca sportiva rientrano anch'essi nell'ambito di applicazione del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, art.16, commi 5 e 6. Anche in questo caso lo spostamento degli animali d'acquacoltura avviene solo se accompagnati dal modello 4 modificato, di cui al Decreto ministeriale 16 maggio 2007.
Per i molluschi, fatte salve le informazioni previste dal modello 4 e che devono comunque essere garantite, possono essere utilizzati in via alternativa altri modelli previsti dalle vigenti normative.

Modalità operativa: inserimento del movimento di uscita verso altro allevamento
Responsabile della comunicazione di vendita : il proprietario dell'impresa che cede gli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il proprietario dell'impresa che cede gli animali.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:

- L'impresa di acquacoltura cedente deve essere presente in BDN;
- L'impresa di acquacoltura acquirente, ad eccezione delle movimentazioni per semina in acque pubbliche, deve essere presente in BDN;
- la data di uscita dall'allevamento deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di notifica;
- la specie acquatica movimentata deve essere valida e riportata tra quelle registrate in BDN per l'azienda cedente;
- il movimento deve, in alternativa, riportare la quantità di animali d'acquacoltura ceduti ovvero il peso, espresso in kg.;

Post condizioni:

- registrazione in BDN del movimento di scarico dall'azienda cedente;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

Modalità operativa: inserimento di movimento di ingresso in altro allevamento
Responsabile della comunicazione di acquisto : il proprietario dell'impresa che acquista gli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il proprietario dell'impresa che acquista gli animali.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:

- L'impresa di acquacoltura acquirente deve essere presente in BDN;
- L'impresa di acquacoltura cedente deve essere presente in BDN;
- la data di ingresso nell'allevamento deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di notifica;
- la specie acquatica movimentata deve essere valida e riportata tra quelle registrate in BDN per l'azienda acquirente;
- il movimento deve, in alternativa, riportare la quantità di animali d'acquacoltura, anche intesi come uova, ceduti ovvero il peso, espresso in kg.;

Post condizioni:

- registrazione in BDN del movimento di carico nell'azienda acquirente;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

16 Movimentazione verso stabilimento di lavorazione.

Per la movimentazione sul territorio nazionale di animali d'acquacoltura verso uno stabilimento di lavorazione autorizzato deve essere compilato, in assenza di specifici certificati previsti dalla normativa vigente, il modello 4 modificato, di cui al Decreto ministeriale 16 maggio 2007, compilato secondo l'allegato III parte A del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148. Si ricorda che nel suddetto certificato la sezione D dev'essere compilata dal trasportatore.

Modalità operativa: inserimento di movimento in uscita verso stabilimento di lavorazione.

Responsabile della comunicazione di vendita : il proprietario dell'impresa che invia gli animali.allo stabilimento
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il proprietario dell'impresa che invia gli animali.allo stabilimento.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:

- L'impresa di acquacoltura inviante deve essere presente in BDN;
- Lo stabilimento di lavorazione di destinazione deve essere presente in BDN;
- la data di uscita dall'allevamento deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di notifica;
- la specie acquatica movimentata deve essere valida e riportata tra quelle registrate in BDN per l'azienda cedente;
- il movimento deve, in alternativa, riportare la quantità di animali d'acquacoltura inviati ovvero il loro peso, espresso in kg.;

Post condizioni:

- registrazione in BDN del movimento di scarico dall'azienda inviante;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

17 Controlli espletati dai Servizi Veterinari nell'impresa d'acquacoltura

I Servizi Veterinari svolgono controlli ai fini della verifica della corretta applicazione di quanto previsto dal presente decreto.

La data in cui vengono effettuati i controlli deve essere registrata in BDN.

I Servizi Veterinari firmano il Registro di carico e scarico ogni volta che effettuano un controllo, anche se non riscontrano infrazioni.
Qualora il registro di carico e scarico sia tenuto direttamente in BDN oltre alla data del controllo dovrà essere riportato nel sistema BDN anche il riferimento del veterinario che ha effettuato la verifica
Modalità operativa: aggiornamento per la registrazione controlli espletati dai Servizi Veterinari nell'impresa d'acquacoltura:

Il servizio veterinario competente effettua verifiche mirate con l'ausilio di una specifica check list e registra la data e gli esiti del controllo in BDN anche se non si riscontrano infrazioni.

Le check-list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d'ufficio AUSL per almeno tre anni.

Responsabile della comunicazione: il Servizio Veterinario .
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- l'impresa in cui avviene il controllo deve risultare aperta in BDN alla data del controllo;
- il criterio adottato per il controllo deve essere presente nell'apposita tavola di decodifica;
- la data del controllo deve essere valida e non deve posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- il codice del tipo dell'eventuale irregolarità/anomalia rilevata deve essere presente nella tabella anomalie/irregolarità;
- la data in cui viene rilevata l'irregolarità deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- il codice della tipologia dell'eventuale provvedimento adottato deve essere presente nell'apposita tabella di decodifica;
- l'importo della sanzione comminata deve essere previsto dalla normativa.

Post condizioni:
- registrazione in BDN del controllo nell'impresa specificata, dell'eventuale irregolarità rilevata e dell'eventuale provvedimento adottato;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

18 Comunicazioni automatizzate di ritorno ai Servizi Veterinari

Il CSN mette a disposizione dei Servizi Veterinari delle singole AUSL, con cadenza giornaliera, tutti i record relativi a nuove notifiche ovvero a segnalazioni di variazioni di dati esistenti in BDN.

A questo scopo le informazioni verranno fornite riportando nelle cartelle di competenza delle singole ASL i file ASCII relativi ai singoli eventi gestiti.

Il CSN produrrà, per ogni tavola della BDN, un file il cui nome riporterà, oltre all'indicazione della tavola a cui si riferiscono le informazioni in essa contenute, anche il giorno di estrazione dei dati dalla BDN.

Trascorso 1 mese dalla elaborazione i file verranno cancellati dalla cartella ASL e trasferiti su CD-ROM.

19 Anomalie ex-post evidenziabili dai dati registrati in BDN

- Il CSN provvede a comunicare ai Servizi Veterinari ed alle Regioni con cadenza mensile, l'elenco delle anomalie riscontrate in BDN relativamente alle imprese di acquacoltura ed agli stabilimenti di lavorazione autorizzati

Tali segnalazioni avverranno da parte del CSN utilizzando il medesimo canale previsto per le comunicazioni di ritorno ai Servizi Veterinari di cui al punto precedente.

20 Variazioni da apportarsi alla BDN per comunicazioni errate

Il proprietario dell'impresa di acquacoltura, in caso di errata imputazione in BDN delle comunicazione relative agli eventi di cui è responsabile, deve comunicare tali errori al Servizio veterinario di competenza.

10A11544

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 24 agosto 2010.

Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari.

LA BANCA D'ITALIA

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005, e in particolare l'art. 22;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 41, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, in base al quale con provvedimento della Banca d'Italia, su proposta dell'Unità di informazione finanziaria, sono emanati indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, dalla lettera *a)* alla lettera *d)*, e lettera *f)*, per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'art. 11 del citato decreto e per i soggetti indicati all'art. 13, comma 1, lettera *a)*;

Visto, altresì, l'art. 28, comma 7, del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, in base al quale i destinatari prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2007 i destinatari «inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico»;

Su proposta della Unità di informazione finanziaria;

Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si intendono per:

a) «CAP»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

b) «conti correnti di corrispondenza»: i conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni);

c) «rapporti assimilabili a conti di corrispondenza»: i rapporti comunque denominati intrattenuti tra enti creditizi e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti (ad esempio, cassette di sicurezza, deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito);

d) «conti di passaggio»: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;

e) «rapporti assimilabili ai conti di passaggio»: i rapporti comunque denominati intrattenuti tra enti creditizi e finanziari sui quali al cliente dell'ente corrispondente è attribuita la facoltà di eseguire direttamente anche solo parte delle operazioni di loro pertinenza;

f) «finanziamento del terrorismo»: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;

g) «Paesi o territori a rischio»: i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale;

h) «riciclaggio»: ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni

medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»;

i) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

j) «TUF»: il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

k) «UIF»: l'Unità di informazione finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento e nel relativo allegato sono rivolte a:

a) banche;

b) Poste italiane S.p.A.;

c) istituti di moneta elettronica;

d) istituti di pagamento;

e) Società di intermediazione mobiliare (SIM);

f) Società di gestione del risparmio (SGR);

g) Società di investimento a capitale variabile (SICAV);

h) imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP;

i) agenti di cambio;

j) società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

k) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB;

l) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del TUB;

m) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;

n) Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

o) società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

p) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, comma 4, del TUB;

q) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, comma 5, del TUB;

r) gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, quali:

1) promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del TUF;

2) intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere *a)* e *b)* del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera *h)*;

3) mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

4) agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

2. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento e nel relativo allegato si applicano altresì, in quanto compatibili con le peculiari caratteristiche operative:

a) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

b) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;

c) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;

d) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;

e) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti nel presente provvedimento e nel relativo allegato, ove non diversamente indicato, con il termine di «intermediari».

Art. 3.

Indicatori di anomalia

1. Al fine di agevolare la valutazione da parte degli intermediari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si forniscono in allegato al presente provvedimento indicatori di anomalia.

2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

3. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.

4. La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette.

5. L'assenza di indicatori previsti nell'allegato può non essere sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta. Gli intermediari valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indicatori, configurino in concreto profili di sospetto.

6. Gli indicatori sono articolati di norma in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente

al contenuto dello stesso. I riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi subindici.

7. In presenza di comportamenti descritti negli indicatori, gli intermediari, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, effettuano una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.

8. Gli intermediari applicano gli indicatori rilevanti alla luce della attività in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia di strumento e a quelli relativi al finanziamento del terrorismo.

Art. 4.

Schemi di anomalia e altri indicatori

1. Al fine di rilevare operazioni sospette gli intermediari utilizzano gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera *b)* del decreto legislativo n. 231 del 2007, pubblicati sul sito internet www.bancaditalia.it/UIF.

2. Gli intermediari si avvalgono, altresì, delle Indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 27 maggio 2009, pubblicate sul sito internet www.bancaditalia.it/Vigilanza.

Art. 5.

Ambito dell'obbligo di segnalazione

1. Gli intermediari sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo.

2. Gli intermediari segnalano alla UIF anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri intermediari, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

3. Gli intermediari valutano con attenzione l'operatività posta in essere con altri intermediari, nazionali ed esteri, se di dubbio profilo reputazionale ovvero operanti in Paesi o territori a rischio.

4. L'analisi dell'operatività ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF è effettuata per l'intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione ovvero di conclusione del rapporto; la mera decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non costituisce di per sé elemento fondante di una segnalazione.

Art. 6.

Procedure interne e strumenti di selezione automatica

1. Gli intermediari adottano procedure interne di valutazione idonee a garantire la tempestività della segnalazione, la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti. A tal fine, si attengono alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, o delle altre norme di settore.

2. Gli intermediari si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni, e qualitativi, quali la tipologia e le modalità di utilizzazione dei servizi.

3. Per l'operatività effettuata attraverso canali telefonici o telematici, gli intermediari devono utilizzare procedure informatiche per l'individuazione automatica di operazioni anomale.

4. Gli intermediari che forniscono servizi di tramitazione adottano procedure informatiche di monitoraggio volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni, per destinazione o provenienza dei flussi ovvero per altre caratteristiche inerenti i dati dei soggetti che accedono ai servizi di tramitazione.

5. Gli intermediari adottano procedure informatiche volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni ovvero per destinazione o provenienza dei flussi relativamente all'operatività che transita sui conti correnti di corrispondenza o sui conti assimilabili ai conti di corrispondenza. In tale ambito prestano particolare attenzione ai conti di passaggio e ai conti assimilabili ai conti di passaggio, soprattutto qualora sia impossibile associare ciascuna transazione al singolo cliente dell'ente corrispondente almeno tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco.

6. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, adottano procedure informatiche di monitoraggio volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo. A tal fine, possono avvalersi delle procedure informatiche di monitoraggio già predisposte per assicurare l'ordinato e regolare funzionamento dei mercati, dei servizi e dei sistemi gestiti nonché per contenere i rischi.

7. Gli intermediari sottopongono a procedure di valutazione le operazioni evidenziate dalle procedure automatiche adottate ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. La segnalazione va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

2. Gli intermediari non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell'economia e finanze.

3. Le Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette emanate dal Governatore della Banca d'Italia il 12 gennaio 2001 sono abrogate.

Roma, 24 agosto 2010

Il direttore generale: SACCOMANNI

ALLEGATO

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL CLIENTE

1. Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste, ovvero fornisce informazioni false o contraffatte ovvero varia ripetutamente e senza apparente giustificazione le informazioni fornite.

1.1. Il cliente fornisce informazioni false o contraffatte riguardo: la propria identità o quella del titolare effettivo; lo scopo e la natura del rapporto; l'attività esercitata; la situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria o, in caso di persona giuridica, dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza; l'identità dei delegati alla firma; la struttura di proprietà o di controllo.

1.2. Il cliente fornisce informazioni che risultano significativamente difformi da quelle tratte da fonti affidabili e indipendenti, desumibili a titolo esemplificativo da: archivi camerali; albi ed elenchi di soggetti autorizzati; comunicazioni rese al pubblico ai sensi della normativa di settore, quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate; dati pubblicati in siti internet di organi o autorità pubbliche nazionali o estere.

1.3. Il cliente, a seguito della richiesta di informazioni, rinuncia a eseguire l'operazione o ne chiede la ristrutturazione ovvero rinuncia a instaurare il rapporto o chiede di interrompere quello in essere.

2. Il cliente, senza fornire alcuna plausibile giustificazione, adotta un comportamento del tutto inusuale rispetto a quello comunemente tenuto dalla clientela.

2.1. Il cliente evita contatti diretti con l'intermediario rilasciando deleghe o procure in modo frequente e del tutto incoerente con l'attività svolta.

2.2. Il cliente si rivolge a un intermediario o a una sua dipendenza ovvero ad altro soggetto esercente attività finanziaria distanti dalla zona di residenza o di attività ovvero varia frequentemente la dipendenza utilizzata.

2.3. Il cliente pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e cerca di indurre il personale a eludere tali presidi, anche tentando di stabilire relazioni eccessivamente confidenziali.

2.4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione o del rapporto ovvero fornisce spiegazioni non realistiche, confuse o incoerenti, facendo sorgere il sospetto che possa agire per conto di un terzo.

2.5. Il cliente - in occasione di contatti diretti con l'intermediario - è costantemente accompagnato da altre persone che appaiono estremamente interessate all'operatività.

2.6. Il cliente straniero, specie se persona politicamente esposta, utilizza rapporti accesi in Italia esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e verso l'estero ovvero effettua operazioni in Italia senza alcuna motivazione economica nonostante risulti più conveniente e più rapido effettuarle nel Paese di provenienza.

2.7. Il cliente dispone che la corrispondenza non sia spedita alla residenza o al domicilio dichiarati ovvero ne chiede la domiciliazione presso la dipendenza ove è incardinato il rapporto, senza procedere personalmente e periodicamente al ritiro, ovvero non risulta rintracciabile ai recapiti indicati o utilizza indirizzi di comodo.

3. Il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare ovvero con modalità inusuali quando è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero quando è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero effettua tali operazioni con controparti note per le medesime circostanze.

3.1. Richieste di mutui da parte di soggetti che fungono da prestanome di affiliati a organizzazioni criminali, ai fini del reinvestimento dei proventi in beni immobili.

4. Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI ALLE OPERAZIONI O AI RAPPORTI

5. Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente, che non risultano in alcun modo giustificate.

5.1. Richiesta di effettuare operazioni prive di convenienza finanziaria a prescindere da qualsiasi valutazione connessa ai rischi dell'investimento, alle commissioni applicate ovvero ad altri costi delle transazioni.

5.2. Operazioni di acquisto o di vendita d'importo significativo effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima (ad es. beni immobili e mobili registrati; opere d'arte, gioielli, oro e altri beni di lusso; società; contratti; brevetti; partecipazioni; licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività).

5.3. Improvvisa estinzione anticipata di un rapporto contrattuale, specie se effettuata dopo poco tempo dalla stipula, accompagnata dalla richiesta di liquidazione di significativo ammontare in contanti o a favore di un terzo o all'estero.

5.4. Ripetute richieste di operazioni da parte di una azienda sistematicamente in perdita, o comunque in difficoltà finanziaria, e che continua a mantenere la medesima gestione aziendale nonostante numerosi cambiamenti negli assetti proprietari.

5.5. Frequenti ricezioni di fondi provenienti da una pluralità di intermediari seguiti da trasferimenti disposti dal cliente su conti intestati a società fiduciarie.

5.6. Presenza di numerosi rapporti presso il medesimo intermediario, specie se presso più dipendenze insediate in zone limitrofe, ovvero di una pluralità di mandati fiduciari presso il medesimo intermediario da parte di uno stesso cliente.

5.7. Apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere operazioni in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi.

5.8. Richiesta da parte del cliente di non far transitare su rapporti allo stesso riconducibili somme di propria pertinenza affluite su conti transitori o di attesa dell'intermediario, soprattutto se di importo significativo o provenienti dall'estero.

5.9. Operazioni ripetute e di ammontare significativo effettuate in contropartita con società che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del cliente.

6. Operazioni che risultano inusuali rispetto alla prassi corrente di mercato ovvero sono effettuate con modalità e strumenti significativamente diversi da quelli utilizzati dagli altri operatori attivi nello stesso comparto, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità ovvero dal trasferimento di somme di importo significativo, qualora non siano giustificate da specifiche esigenze.

6.1. Operatività, improvvisa e circoscritta in un limitato periodo di tempo, effettuata con riferimento a rapporti con regolare andamento, realizzata mediante cambio assegni propri in contanti, di elevato importo o a cifra tonda, o versamento di assegni il cui importo è successivamente trasferito a terzi.

6.2. Rapporti intestati a persone fisiche o a imprese con modesta operatività sui quali affluiscono ripetuti o significativi versamenti di contante ovvero accrediti da parte di soggetti diversi, seguiti da disposizioni di pagamento per ammontari complessivi pressoché equivalenti, soprattutto se indirizzati all'estero.

6.3. Ripetuti versamenti di somme, specie se in contanti, giustificati da asserite vincite al gioco ovvero da donazioni o lasciti ereditari.

6.4. Versamento di anticipi, anche relativi a canoni di leasing, che risultano di entità notevolmente superiore a quella normalmente richiesta.

6.5. Afflussi finanziari di significativo ammontare, soprattutto se provenienti dall'estero, su rapporti per lungo tempo inattivi o poco movimentati, e successivo prelievo o trasferimento di tali disponibilità con modalità, destinazioni o beneficiari non ricollegabili all'attività del cliente.

6.6. Afflussi dall'estero, con operazioni frequenti o di importo significativo, su rapporti incardinati in Italia che risultano intestati a società partecipate da soggetti insediati in Paesi o territori a rischio ovvero che non presentano una movimentazione tipica di un'attività commerciale o d'impresa e sono seguiti da prelievi in contanti o da trasferimenti nei medesimi Paesi.

6.7. Ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza o di servizi di custodia ovvero frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, specie se effettuati per conto di un altro soggetto o con modalità tali da far supporre di operare per un terzo.

6.8. Acquisto o vendita di rilevanti quantità di monete, di oro o di altri metalli preziosi ovvero di altri valori, soprattutto se ripetute nel tempo.

6.9. Presentazione di libretti di deposito a risparmio al portatore con saldo superiore al limite di legge ancora in circolazione.

6.10. Presentazione di titoli di importo significativo, specie se a limitata diffusione, e richiesta di liquidazione in contanti ovvero di deposito a garanzia di affidamenti.

7. Operazioni che risultano non coerenti - anche per gli strumenti utilizzati - con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente ovvero, in caso di persona giuridica, del relativo gruppo di appartenenza, ove non siano adeguatamente giustificate dal cliente.

7.1. Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo.

7.2. Utilizzo di conti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti o clienti, ovvero a loro familiari), per effettuare operazioni nell'interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo significativo.

7.3. Operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non risultano svolgere un'attività economicamente rilevante ovvero che risultano in situazione di difficoltà economica o finanziaria.

7.4. Ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti, anche mediante il ricorso ad assegni, a favore di persone fisiche o giuridiche che non appaiono avere relazione di alcun tipo con i titolari del rapporto addebitato.

7.5. Richieste di finanziamenti di ammontare significativo assistiti da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti insediati in Paesi o territori a rischio ovvero assistiti da garanzie reali ubicate nei suddetti Paesi.

7.6. Ricorrenti richieste di prestiti effettuate dal medesimo soggetto ovvero da soggetti a questo collegati garantiti dall'offerta in pegno di beni di incerta provenienza.

7.7. Intestazione fiduciaria di beni o strumenti finanziari seguita dopo un breve intervallo di tempo da trasferimento degli stessi a terzi o da ritrasferimento al fiduciante.

7.8. Ripetuti pagamenti verso l'estero effettuati da imprese che si presumono operanti nel commercio internazionale, ma che non effettuano altre movimentazioni riconducibili a operazioni di carattere commerciale.

7.9. Operazioni di finanziamento commerciale internazionale in cui la lettera di credito appare incoerente in termini di importo o di tipologia di beni o servizi forniti, in particolare quando non c'è relazione fra questi ultimi e il Paese indicato nella lettera.
7.10. Cessioni di crediti, specie se infragruppo, prive di rapporto commerciale o finanziario sottostante ovvero basate su rapporti non coerenti con le attività svolte dai soggetti interessati.

8. Operazioni effettuate frequentemente o per importi significativi da un cliente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un cliente qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni.

8.1. Intervento inaspettato da parte di un terzo estraneo al rapporto al fine di estinguere anticipatamente le obbligazioni o comunque di coprire l'esposizione del cliente ovvero di rilasciare garanzie per la concessione di affidamenti.
8.2. Operatività posta in essere da uno o più delegati che, per le caratteristiche o le finalità delle transazioni, non risulta ricollegabile all'attività economica svolta dal cliente.
8.3. Rilascio di deleghe a operare su cassette di sicurezza a soggetti terzi, non legati da rapporti tali da giustificarne il rilascio.
8.4. Ripetute operazioni, specie se di rilevante ammontare, effettuate a valere su rapporti intestati a soggetti di minore età o di età particolarmente elevata ovvero a soggetti incapaci.
8.5. Ricezione di garanzie, soprattutto se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi non conosciuti relativamente ai quali non vengono fornite dal cliente sufficienti indicazioni.
8.6. Stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con il cliente.
8.7. Ripetuta presentazione di polizze di pegno da parte di soggetti ricorrenti, diversi dall'originario contraente.
8.8. Rivendicazioni effettuate con riferimento a rapporti qualificati come conti dormienti ai sensi della disciplina vigente da parte di soggetti terzi, del tutto estranei all'originario titolare.

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AI MEZZI E ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO

9. Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti o qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio.

9.1. Versamento significativo di denaro contante, non riconducibile all'attività svolta dal cliente, specie se sono incluse banconote contraffatte o logore ovvero di taglio elevato.
9.2. Prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze.
9.3. Prelevamento di contante ed effettuazione, presso la stessa dipendenza da parte di altro soggetto, di un versamento di importo analogo che - per modalità, tempi e soggetti interessati - lascia supporre un possibile trasferimento di fondi tra le parti.
9.4. Operazioni di cambio, specie se per importi significativi, con banconote di taglio diverso o con altra valuta, soprattutto se sono richieste banconote di taglio elevato o se effettuate senza transito per il conto corrente.
9.5. Richieste di informazioni in ordine alle procedure di cambio in euro e presentazione al cambio in euro di banconote in lire (o in altre precedenti valute comunitarie), soprattutto se ripetute o di importo elevato.

9.6. Versamenti di denaro contante con richieste frequenti o di importo significativo di assegni circolari, *traveller's cheques* o, in generale, di titoli al portatore.
9.7. Pagamento in contanti, per importi significativi, del saldo della carta di credito, soprattutto se risulta che il cliente ha effettuato frequenti o consistenti prelievi di contante.
9.8. Frequenti versamenti di denaro contante accompagnati da frequenti prelievi eseguiti presso sportelli ATM o POS, specie se effettuati nella stessa giornata.

10. Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate esigenze rappresentate dal cliente, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni.
10.1. Frequenti operazioni per importi di poco inferiori ai limiti di legge, soprattutto se effettuate in contanti o presso diverse dipendenze.
10.2. Acquisto di più titoli al portatore (ad es. libretti di deposito a risparmio, certificati di deposito) di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge e complessivamente consistente.
10.3. Frequenti operazioni di versamento di assegni di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge, soprattutto se con una pluralità di girate da parte di terzi soggetti.
10.4. Prelevamento di ingenti somme mediante richiesta di numerosi assegni circolari di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge.
10.5. Richiesta frequente di assegni privi della clausola di non trasferibilità, specie qualora tali assegni risultino successivamente negoziati all'estero.

11. Utilizzo di strumenti di pagamento (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, moneta elettronica, nella loro evidenza fisica e virtuale[1]) che, per modalità, ricorrenza o rilevanza economica, non risulta coerente con la normale operatività del cliente ovvero con l'operatività del distributore o dell'esercente (c.d. *merchant*).
11.1. Accrediti di elevato importo su strumenti di pagamento da parte di alcune categorie di *merchant* (ad es. case da gioco), specialmente se si verificano anche prelievi di contante di ammontare elevato.
11.2. Frequente utilizzo di strumenti di pagamento connesso a volumi di vendita anomali da parte di un singolo *merchant,* soprattutto se per modalità e importi possa far supporre un'operatività anomala di anticipo di contanti effettuate in favore del cliente.
11.3. Richieste di emissione di strumenti di pagamento eccessive, per ammontare o frequenza, ovvero richieste di rimborso del valore non speso degli stessi effettuate tramite uno stesso distributore.
11.4. Richieste di rimborso o di anticipo di contante frequenti o di elevato ammontare a valere su strumenti di pagamento da parte della clientela.
11.5. Richiesta di trasferimento del saldo dello strumento di pagamento a un soggetto terzo che non sembra aver legami con il cliente.
11.6. Frequenti accreditamenti di strumenti di pagamento seguiti dall'immediato e integrale ritiro delle somme ovvero dall'inattesa modifica delle modalità di utilizzo dello strumento da parte del titolare.
11.7. Accreditamento di somme di notevole ammontare che rimangono inutilizzate per un certo lasso di tempo, con successiva richiesta di restituzione.

[1] Tale nozione di strumenti di pagamento è valida solo ai fini del presente provvedimento e in essa rientrano gli strumenti non fisici che comunque permettono attività dispositive su conti di pagamento (ad esempio, tramite codici che consentono la movimentazione di conti di pagamento). Resta ferma la definizione di strumento di pagamento di cui all'articolo 1, lett. s), del d.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010.

12. Utilizzo ripetuto e per importi complessivi rilevanti dei servizi di pagamento nella forma dell'incasso e del trasferimento fondi (*c.d. money transfer*), laddove l'operatività risulti incoerente con le condizioni economiche e finanziarie del cliente e non sia adeguatamente giustificata.

12.1. Ripetuti incassi o trasferimenti di fondi di importo complessivo rilevante effettuati dal cliente in un ristretto arco di tempo.

12.2. Ripetuti incassi o trasferimenti di fondi di importo complessivo rilevante da parte o in favore di numerose controparti situate all'estero, specie se in Paesi diversi da quello di origine del cliente.

12.3. Incasso o trasferimento di fondi da parte o in favore di controparti dislocate in località geograficamente non distanti fra loro.

12.4. Ripetuti incassi o trasferimenti di fondi da parte o in favore di se medesimo presso altre località.

12.5. Incassi o trasferimenti di fondi tramite uno o più agenti in attività finanziaria dislocati in località distanti dalla residenza o dal domicilio del cliente.

12.6. Ripetuti incassi o trasferimenti di fondi effettuati da agenti in attività finanziaria a nome proprio o di soggetti contigui (ad es. familiari o conviventi).

12.7. Ripetuti trasferimenti di fondi per importi unitari inferiori alla soglia disposti a favore di un unico beneficiario da parte di più ordinanti, specie se in un ristretto arco temporale, con modalità che rivelano tecniche di frazionamento degli importi e ricorso a possibili prestanome.

INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI ALLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI E AI CONTRATTI ASSICURATIVI

13. Operazioni in strumenti finanziari incoerenti con il profilo economico, finanziario o patrimoniale del cliente ovvero, nel caso di persone giuridiche, del gruppo di appartenenza, oppure effettuate con modalità inusuali o illogiche, soprattutto se di ammontare complessivamente rilevante, non adeguatamente giustificate da specifiche esigenze.

13.1. Acquisto di strumenti finanziari (soprattutto di quote di un fondo comune di investimento immobiliare) a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai correnti valori di mercato.

13.2. Frequenti operazioni in strumenti finanziari, anche in forma frazionata, per importi complessivamente significativi effettuati con regolamento in contanti ovvero senza che l'operazione transiti sul rapporto.

13.3. Operazioni d'investimento su strumenti finanziari, ripetute o di importo significativo, regolate con provvista proveniente da intermediari insediati in uno dei Paesi o territori a rischio.

13.4. Frequenti operazioni di investimento a lungo termine in strumenti finanziari immediatamente seguite dalla richiesta di liquidare la posizione e di trasferire i relativi proventi.

13.5. Acquisto di un ingente ammontare di strumenti finanziari a elevata liquidità seguito dalla richiesta di prestiti garantiti dagli stessi strumenti finanziari.

13.6. Speculari e ripetute operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari effettuate da due o più soggetti diversi tali da prefigurare un'operazione concertata al fine di trasferirsi disponibilità, soprattutto se avvengono a prezzi sensibilmente diversi rispetto a quelli di mercato o sono aperte e chiuse in un breve arco di tempo o hanno a oggetto strumenti scarsamente negoziati.

13.7. Negoziazione di strumenti finanziari a limitata diffusione, ripetuta o di importo significativo, soprattutto se conclusa con controparti situate in Paesi o territori a rischio.

14. Operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari che si caratterizzano per l'intestazione a favore di terzi ovvero per l'intervento di soggetti diversi, qualora non siano in alcun modo giustificati dai rapporti tra le parti.

14.1. Acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari con successiva richiesta di intestazione degli stessi a soggetti terzi, anche tra loro collegati.

14.2. Numerose e frequenti operazioni di sottoscrizione e di rimborso di strumenti finanziari di pertinenza di soggetti differenti regolate su un unico rapporto intestato a una società fiduciaria.

14.3. Disinvestimento totale o parziale di strumenti finanziari con trasferimento delle somme in piazze diverse da quelle originariamente convenute o a favore di soggetti diversi dagli intestatari.

14.4. Sottoscrizione di quote a nome di un medesimo cliente con regolamento della transazione in favore della stessa società di gestione per il tramite di conti intestati a soggetti diversi.

14.5. Acquisti frequenti o di importo significativo di strumenti finanziari effettuati in nome o per conto di soggetti residenti in uno dei Paesi o territori a rischio.

15. Operazioni frequenti o di importo significativo effettuate su strumenti finanziari non dematerializzati, soprattutto se al portatore, in assenza di plausibili giustificazioni.

15.1. Acquisto di strumenti finanziari non dematerializzati con contestuale richiesta di consegna fisica ovvero di trasferimento all'estero o a favore di altri soggetti.

15.2. Richiesta di emissione di certificati al portatore rappresentativi di quote di fondi, specie se immobiliari, con contestuale richiesta di consegna fisica o di trasferimento all'estero o a favore di altri soggetti.

15.3. Richiesta di restituzione di strumenti finanziari non dematerializzati offerti in garanzia previa costituzione della provvista necessaria all'acquisto di altri strumenti finanziari da offrire in garanzia.

15.4. Presentazione di strumenti finanziari non dematerializzati per l'incasso in contanti o per l'acquisto di altri strumenti finanziari senza che l'operazione transiti sul conto del cliente, ovvero per il deposito con contestuale richiesta di rilascio della relativa dichiarazione di ricevuta.

15.5. Dismissione di numerosi strumenti finanziari detenuti in portafoglio con richiesta di investimento della liquidità riveniente in un unico strumento finanziario non dematerializzato.

16. Stipula di polizze assicurative vita o di rapporti di capitalizzazione che risultano incoerenti con il profilo del cliente o che presentano modalità inusuali, specie se di ammontare rilevante, ove non giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal cliente.

16.1. Stipula di polizza assicurativa che prevede la corresponsione di premi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica o all'attività svolta dal contraente.

16.2. Stipula di contratti di assicurazione sulla vita (ivi inclusi quelli con finalità previdenziali e di fondi pensione aperti) o di contratti di capitalizzazione secondo tipologie non adeguate all'età o alle condizioni di salute del contraente.

16.3. Stipula di più polizze assicurative, in un ristretto arco temporale, che prevedono il pagamento di premi singolarmente inferiori alle soglie di legge ma complessivamente rilevanti, soprattutto se effettuati presso numerosi intermediari assicurativi della stessa Compagnia.

16.4. Stipula di più polizze assicurative sulla vita della medesima persona in un arco temporale ristretto presso la medesima Compagnia o presso più Compagnie attraverso il medesimo intermediario assicurativo.

17. Operazioni attinenti a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione effettuate frequentemente o per importi rilevanti dal contraente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore del contraente, qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati.

17.1. Designazione di molteplici beneficiari per una medesima polizza, qualora la designazione non sia avvenuta attraverso il riferimento agli eredi legittimi o testamentari, ovvero stipula di molteplici polizze con beneficiari diversi.

17.2. Richiesta di pagamento da parte del contraente a favore di un terzo in assenza di motivazioni giustificate dai rapporti fra le parti.

17.3. Richiesta di liquidazione di una polizza assicurativa al portatore effettuata da un soggetto che non risulti collegabile al contraente originario.

17.4. Pagamento del premio effettuato da soggetti terzi privi di legame con il contraente.

17.5. Pagamento del premio effettuato da un soggetto estero, specie se avente sede in uno dei Paesi o territori a rischio, a fronte di una polizza con contraente persona fisica.

17.6. Polizze in cui i soggetti assumono di volta in volta posizioni diverse, non giustificate da rapporti interpersonali (ad esempio, il contraente/assicurato di una polizza è il beneficiario di un'altra in cui figura come contraente/assicurato il beneficiario della prima polizza).

17.7. Richiesta di un prestito all'intermediario assicurativo in data prossima a quella di stipula di una polizza a premio unico di importo rilevante, nella misura massima prevista dal contratto, da erogare a un soggetto terzo.

18. Pagamenti di premi relativi a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione con modalità inusuali o illogiche, specie se di ingente ammontare, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente.

18.1. Versamento del corrispettivo in contanti o a valere su un conto detenuto all'estero.

18.2. Pagamento del premio per importo superiore al dovuto e successiva richiesta di rimborso per l'eccedenza a favore di un terzo.

18.3. Versamenti aggiuntivi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica o all'attività svolta dal contraente.

18.4. Cambi del contraente o del beneficiario di una polizza assicurativa poco dopo la relativa stipula ovvero poco prima del pagamento della prestazione.

19. Riscatto o liquidazione di polizze assicurative vita o di rapporti con modalità inusuali o illogiche, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente.

19.1. Richiesta di liquidazione (recesso o riscatto) di una polizza assicurativa effettuata poco dopo che sia sorto il diritto alla medesima, specie se in contanti e a condizioni sfavorevoli.

19.2. Liquidazione, in un breve arco temporale, di prestazioni relative a molteplici polizze con medesimo beneficiario.

19.3. Frequenti o rilevanti riscatti o prestiti, soprattutto se richiesti in contanti o effettuati su più polizze o che comportino l'accettazione di condizioni non convenienti.

19.4. Riscatto di un contratto a premi annui o ricorrenti, di importo esiguo e successiva stipula di un nuovo contratto a premio unico di importo elevato.

19.5. Richiesta di liquidazione delle prestazioni, in assenza di specifica previsione contrattuale, in uno dei Paesi o territori a rischio.

19.6. Esercizio del diritto di revoca ovvero del diritto di recesso su polizze assicurative a premio unico di rilevante importo ovvero per le quali è stato pagato un primo premio di rilevante importo.

INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

20. Operazioni che, per il profilo soggettivo di chi le richiede ovvero per le modalità inusuali della movimentazione, appaiono riconducibili a fenomeni di finanziamento del terrorismo.

20.1. Operazioni richieste da soggetto censito[2] o notoriamente contiguo (ad esempio familiare o convivente) a soggetti censiti ovvero con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo[3].

20.2. Operazioni richieste da cliente notoriamente sottoposto a indagini inerenti fatti di terrorismo, ovvero notoriamente contiguo (ad esempio familiare o convivente) a soggetti sottoposti a tali indagini ovvero con controparti note per le medesime circostanze.

20.3. Movimentazione caratterizzata da flussi d'importo significativo in un ristretto periodo di tempo, incoerente con il profilo economico o con l'attività svolta dal cliente, caratterizzata da bonifici in entrata e in uscita da e verso aree geografiche considerate a rischio di finanziamento del terrorismo ovvero sottoposte a sanzioni economiche internazionali.

20.4. Operatività caratterizzata dall'invio di fondi verso gli stessi beneficiari effettuata da soggetti che sembrano agire separatamente ovvero dall'invio di fondi da parte degli stessi ordinanti a favore di più soggetti che sembrano agire separatamente, qualora tali soggetti presentano gli stessi dati informativi (ad es. indirizzi, numeri di telefono).

21. Operazioni che, per le modalità inusuali della movimentazione o l'incoerenza con il profilo economico di chi le richiede, appaiono riconducibili all'abuso di organizzazioni non profit a scopo di finanziamento del terrorismo.

21.1. Transazioni effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad es. tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei trasferimenti di fondi effettuati), risultano manifestamente incongruenti con l'attività dichiarata.

21.2. Movimentazione caratterizzata da flussi d'importo significativo in un ristretto periodo di tempo che coinvolge più organizzazioni non profit che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici conti riconducibili a nominativi ricorrenti.

21.3. Ripetuti accrediti su conti intestati ad associazioni e fondazioni, a titolo di donazione, raccolte o simili, di ammontare complessivo consistente e non adeguatamente giustificato, specie se effettuati prevalentemente in contanti, a cui fa seguito il trasferimento della maggior parte dei fondi raccolti verso aree geografiche in cui vengono svolte abitualmente attività e iniziative di sviluppo o sostegno di attività di finanziamento del terrorismo.

---

[2] Qualora i soggetti riconducibili al finanziamento del terrorismo siano specificamente designati all'interno di regolamenti comunitari ovvero in appositi decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze dovranno essere applicati gli obblighi di congelamento, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

[3] Le liste pubbliche in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo sono consultabili mediante *link* sul sito: http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste.

10A11569

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 20 settembre 2010.

Valutazione di idoneità del Codice di autoregolamentazione in ordine ai servizi essenziali, a norma degli articoli 1, comma 2, lettera *A)* e 2-*bis*, legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni adottato dall'Associazione unitaria degli avvocati e procuratori dello Stato (Pos. 38443). (Deliberazione n. 10/536).

LA COMMISSIONE

Su proposta del Commissario delegato per il settore, Cons. Salvatore Vecchione,

Premesso

che con nota del 22 luglio 2010 (atto pervenuto in data 28 luglio 2010) l'Associazione Unitaria degli Avvocati e Procuratori dello Stato ha trasmesso, ai fini della relativa valutazione da parte della Commissione, un «Codice di autoregolamentazione in ordine ai servizi essenziali a norma degli artt. 1, 2° comma lett. *A)* e 2 bis L. 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni»;

che pertanto la Commissione ha esaminato il testo del Codice;

Considerato

che la legge n. 146 del 1990 e succ. modd., all'art. 1, comma 1, lett. *a)*, individua «l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione», come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;

che, successivamente, la legge n. 83 del 2000 ha espressamente incluso, nell'art. 2 (divenuto art. 2-*bis* della legge n. 146 del 1990) nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti;

che il comma 1 del citato art. 2-*bis* della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. prevede l'obbligo nei casi in esame del «rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili» di cui all'art. 1, ed afferma che la Commissione «promuove l'adozione da parte delle associazioni e degli organismi di rappresentanza» del lavoro autonomo, ivi compreso quello prestato dai professionisti «di codici di autoregolamentazione che devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello, tipico, di dieci giorni, nonché l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva» e debbono altresì «assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1»;

che il Codice di autoregolamentazione in esame contiene:

l'indicazione di un preavviso di «almeno dieci giorni» per le astensioni dalle funzioni difensive, consultive e contenziose, nonché la previsione di precisi obblighi di comunicazione delle astensioni stesse, della relativa durata e delle motivazioni (art. 1, comma 1);

la fissazione del termine per la comunicazione della revoca dell'astensione (art. 1, comma 2);

la determinazione della durata massima del periodo di astensione dalle attività giudiziarie (art. 2, comma 1);

la previsione di un intervallo di tempo tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva (art. 2, comma 2);

l'individuazione analitica dei servizi essenziali da garantire durante l'astensione (art. 3);

che pertanto l'insieme delle norme contenute nel Codice di autoregolamentazione in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto degli Avvocati e Procuratori dello Stato di astenersi dalle loro funzioni si può ritenere coerente con le regole della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonché con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione;

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, lett. *a)* della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. il Codice di autoregolamentazione in esame in tutte le sue parti;

Dispone

la comunicazione della presente delibera all'Associazione unitaria avvocati e procuratori dello Stato, al Ministro della Giustizia nonché, ai sensi dell'art. 13 lett. *n)* della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone inoltre

la pubblicazione del Codice di autoregolamentazione in esame e della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

Roma, 20 settembre 2010

Il presidente: PITRUZZELLA

ALLEGATO

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN ORDINE AI SERVIZI ESSENZIALI
(A norma degli articoli 1, comma 2, lettera *a)* e 2-*bis*, legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni)

Il diritto dell'Associazione Unitaria Avvocati e Procuratori dello Stato di proclamare l'astensione totale o parziale degli avvocati e procuratori dello Stato dalle proprie funzioni è esercitato nei limiti che seguono.

1) La proclamazione dell'astensione dalle funzioni difensive, consultive e contenziose, sarà comunicata almeno dieci giorni prima dell'inizio, con indicazione della durata e delle motivazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia ed all'Avvocato Generale dello Stato.

Le stesse autorità saranno avvertite anche in caso di revoca spontanea almeno cinque giorni prima della data indicata per l'inizio dell'astensione.

La revoca dell'astensione per effetto di accordo con le autorità sopra indicate o a seguito di convocazione o richiesta della Commissione di Garanzia sarà immediatamente comunicata.

2) L'astensione dalle attività giudiziarie non può superare i tre giorni consecutivi.

Non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi trenta giorni dalla conclusione dell'astensione precedente. Salvo i limiti derivanti dalla necessità di assicurare i servizi essenziali, non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attività giudiziarie su base distrettuale , ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.

3) Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate le attività relative ai procedimenti indicati nella legge 7 ottobre 1969 n . 742 e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:

a) in materia civile e del lavoro il divieto di astensione è limitato ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali di repressione di condotte antisindacali e discriminatorie;

b) in materia amministrativa il divieto di astensione è limitato ai procedimenti sommari di natura cautelare;

c) in materia penale l'astensione non è consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti ed ai procedimenti e processi per i quali è imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione, maturi nei successivi novanta giorni;

d) hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie , civili penali o amministrative in cui l'efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori.

10A11745

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluimucil Mucolitico»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1443 del 1° luglio 2010

Titolare AIC: Zambon Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Lillo Del Duca, 10 - 20091 Bresso (Milano) - codice fiscale 03804220154.

Medicinale: FLUIMUCIL MUCOLITICO.

Variazione A.I.C.:

33. Modifica minore della produzione del prodotto finito.

Altre Modifiche di Eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa alla composizione eccipientistica con conseguenti modifiche minori apportate al processo produttivo del prodotto finito. La composizione di 100 ml di prodotto finito è riportata in tabella:

	Da:	A:
Acetilcisteina (NAC)	2.000 g	2.000 g
Metil paraidrossibenzoato	0.100 g	0.100 g
Sodio benzoato	0.150 g	0.150 g
Disodio edetato	0.100 g	0.100 g
Carmellosa sodica	0.400 g	0.400 g
Saccarina sodica	0.040 g	0.040 g
Essenza di lampone	0.250 g	0.250 g
Sodio ciclamato	—	0.130 g
Sucralosio	—	0.180 g
Sodio idrossido	q.s. to pH 6.5	q.s. to pH 6.5
Acqua purificata	q.s. to 100 ml	q.s. to 100 ml

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 034936118 - «100 mg/5 ml sciroppo» flacone 200 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11618

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tegens»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1762 del 9 settembre 2010

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano - codice fiscale 00832400154.

Medicinale: TEGENS.

Variazione A.I.C.: Adeguamento delle specifiche dell'eccipiente alla corrente edizione della monografia della Farmacopea Europea.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'eccipiente Ammonio Glicirrizato (attualmente autorizzato secondo «Metodiche Analitiche interne»: ammonio glicirrizzinato (GlycamilR) monografia Inverni della Beffa e in adeguamento delle specifiche alla pertinente monografia (1772) dell'edizione corrente della Farmacopea Europea. Contestualmente si adegua il nome dell'eccipiente con quanto riportato nella monografia della Ph Europea edizione corrente. Le specifiche sono così adeguate:

da:	a:
Ammonio glicirrizzinato Parte II C2.1.2.2	Ammonio glicirrizato (1772) Ph Eur. Ed. corrente

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 023539075 - «160 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11619

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cibacen»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1766 del 9 settembre 2010

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Brenta, 18 - 20139 Milano - codice fiscale 00846530152.

Medicinale: CIBACEN.

Variazione A.I.C.: Nuovo produttore principio attivo/intermedio/materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dei produttori di p.a. benazepril cloridrato:

Novartis Pharma AG - Basilea (Svizzera) e Novartis Pharma Schweizerhalle AG - Pratteln (Svizzera) (produzione di p.a. non setacciato;

Orgamol SA - Evionnaz (Svizzera) (produzione fino all'intermedio composto 9);

Novartis Pharma Stein AG - Stein (Svizzera) (setacciatura e miscelazione del p.a.),

con il produttore:

Farmhipania SA - Barcellona (Spagna) (siti produttivi: Farmhipania SA - Montmelò - Spagna e Rolabo Outsourcing - Saragoza - Spagna).

Il p.a. fornito dal produttore proposto è conforme alla monografia della Ph. Eur.; è stata aggiunta la specifica relativa alla dimensione delle particelle (residuo al setaccio da 38 micron: NMT 10%) in conformità a quanto già approvato per il produttore attuale,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027516020 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 027516032 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11620

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Broncovaleas»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1767 del 9 settembre 2010

Medicinale: BRONCOVALEAS.

Titolare AIC: Valeas S.P.A. Industria Chimica e Farmaceutica con sede legale e domicilio fiscale in via Vallisneri, 10 - 20133 Milano - Codice fiscale 04874990155.

Variazione AIC:

28. Modifica ogni parte materiale d'imball. primario non in contatto con prod. finito (es. colore tappo, codice a colori anelli sulle fiale);

29.a Modifica composizione qualit. e/o quant. del materiale d'imballaggio primario (forme farmaceutiche semisolide e liquide);

37.a Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito;

42.a.2 Modifica della validità del prodotto finito dopo la prima apertura.

Modifica quali-quantitativa di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

sono autorizzate le modifiche, presentate in forma di «Umbrella variation», come di seguito specificato:

DA:	A:
Variazione di tipo II: Modifica della composizione in eccipienti della soluzione	
Principio attivo Salbutamolo (come Salbutamolo solfato) Eccipienti: Metile-p-idrossibenzoato Etile-p-idrossibenzoato Acido solforico sol. 1N Acqua depurata	Principio attivo Salbutamolo (come Salbutamolo solfato) Eccipienti: Metile-p-idrossibenzoato Etile-p-idrossibenzoato Butile-p-idrossibenzoato Sodio cloruro Acido solforico sol. 1N Acqua depurata

La dimensione del lotto di produzione resta la stessa di quella già autorizzata.

DA:	A:
Variazione di tipo IA 37a: Modifica di una specifica del prodotto finito al rilascio ed alla shelf-life	
Titolo di Salbutanolo solfato (mg/100ml) - al rilascio 90-110% - a fine validità 90-110%	Titolo di Salbutanolo solfato (mg/100ml) - al rilascio 95-105% - a fine validità 95-110%

DA:	A:
Variazione di tipo IB 42a 2: Modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura	
–	Broncovaleas soluzione da nebulizzare deve essere usato entro 3 mesi dopo la prima apertura.

DA:	A:
Variazione di tipo IB n. 29a: Modifica della composizione qualitativa del materiale del confezionamento primario.	
Flaconi in polietilene ad alta densità	Flaconi in polietilene tereftalato
Variazione di tipo IA n. 28: Modifica di parte del confezionamento primario non in contatto con il prodotto finito: modifica della chiusura.	
Il sistema di chiusura è costituito da un tappo a vite con contagocce	Il sistema di chiusura è costituito da un tappo a vite con contagocce Child-Resistant Cap (CRC)

A parziale revisione del testo:

DA:	A:
Foglio illustrativo	
Istruzioni per l’uso non previsto	Istruzioni per l’uso Per evitare che il flacone sia facilmente apribile si è impiegato un contagocce per la cui apertura si richiede un movimento non istintivo ma razionale. Per aprire il flacone occorre esercitare contemporaneamente una pressione sulla ghiera del contagocce e una torsione in senso antiorario. Per la chiusura del flacone si deve avvitare la ghiera come di norma in senso orario

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 022991057 - «0,5% soluzione da nebulizzare» flacone da 15 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11621

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tegens»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1768 del 9 settembre 2010

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano - codice fiscale 00832400154.

Medicinale: TEGENS.

Variazione AIC: Adeguamento delle specifiche dell'eccipiente alla corrente edizione della monografia della Farmacopea Europea.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'eccipiente Acido Citrico (attualmente autorizzato secondo monografia Ph Europea II edizione.) e in adeguamento delle specifiche alla pertinente monografia (0455) dell'edizione corrente della Farmacopea Europea. Contestualmente è adottato il nome corretto dell'eccipiente in accordo alla monografia corrente (Acido Citrico Anidro). Le specifiche sono così adeguate:

da	a
ACIDO CITRICO Ph Eur II Edizione	ACIDO CITRICO ANIDRO (0455) Ph. Europea edizione corrente

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 023539075 - «160 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11622

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 6 settembre 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Slaheddine Ben Aibid, Console della Repubblica tunisina in Genova.

10A11463

Rilascio di *exequatur*

In data 1º settembre 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Mohamed Fayçal Ben Mustapha, Console della Repubblica tunisina in Roma.

10A11464

Presentazione delle lettere credenziali degli Ambasciatori residenti in Italia ed all'estero

Il 22 settembre 2010 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E Hasan Khaddour, Ambasciatore della Repubblica Araba Siriana, S.E. David James Ritchie, Ambasciatore d'Australia, S.E. Michael Gerdts, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, S.E. sig.ra Merike Kokajev, Ambasciatore della Repubblica di Estonia, S.E. Peter Pulkiye Maginde, Ambasciatore dello Stato Indipendente di Papua Nuova Guinea (residente a Bruxelles), i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

10A11746

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-230) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00